

OPEN group

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO PREVISTO
DAL D.LGS. N. 231/2001**

| EMISSIONE E MODIFICHE | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| <i>rev.</i> | <i>Data</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Approvato</i> |
| 0 | 14 Marzo 2017 | Prima emissione | Consiglio di Amministrazione |
| 1 | 7 Giugno 2019 | Aggiornamento | Consiglio di Amministrazione |
| 2 | 21 Dicembre 2022 | Aggiornamento | Consiglio di Amministrazione |
| 3 | 27 Settembre 2023 | Aggiornamento | Consiglio di Amministrazione |

Indice

Sommario

| | |
|--|----|
| PARTE GENERALE..... | 5 |
| 1. PREMESSA: ORIGINI DEL PROGETTO E MODALITÀ DI LAVORO..... | 5 |
| 2. STORIA E DESCRIZIONE DELLA COOPERATIVA..... | 6 |
| 3. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL D. LGS. 231 | 6 |
| a. La novità introdotta dal D. Lgs. 231: la responsabilità amministrativa degli enti | 6 |
| b. Gli enti ai quali si applica la normativa | 6 |
| c. I potenziali autori dei reati 231..... | 7 |
| d. I reati presupposto | 7 |
| e. Le sanzioni previste e le condizioni di loro applicabilità..... | 17 |
| 4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE..... | 18 |
| a. Gli elementi componenti | 18 |
| b. La funzione esimente del Modello | 18 |
| c. Gli obiettivi e le finalità | 19 |
| d. Approvazione e recepimento del Modello..... | 20 |
| e. Modifiche ed integrazioni..... | 20 |
| f. Attuazione del Modello | 20 |
| g. I principi generali di controllo..... | 20 |
| h. ‘Whistleblowing’ | 20 |
| 5. L’ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 21 |
| a. Composizione, funzioni e compiti..... | 21 |
| b. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza | 23 |
| c. Raccolta e conservazione delle informazioni..... | 24 |
| 6. IL WHISTLEBLOWING IN OPEN GROUP..... | 24 |
| 7. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO FRA I PORTATORI DI INTERESSE | 28 |
| 8. IL SISTEMA DISCIPLINARE E LE MISURE SANZIONATORIE | 29 |
| a. Finalità | 29 |
| b. Misure sanzionatorie nei confronti dei dipendenti..... | 30 |
| c. Misure sanzionatorie nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci | 31 |
| d. Misure sanzionatorie nei confronti di collaboratori esterni | 32 |
| PARTE SPECIALE..... | 33 |
| METODOLOGIA..... | 33 |

| | |
|---|----|
| INTRODUZIONE E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE..... | 33 |
| LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO REATO..... | 35 |
| PARTE SPECIALE – A REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..... | 40 |
| Tipologia di reati..... | 40 |
| a) Fattispecie corruttive..... | 40 |
| b) Reati in tema di erogazioni pubbliche..... | 41 |
| c) Truffa e frode ai danni dello Stato..... | 41 |
| d) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria ... | 41 |
| Potenziali aree di attività a rischio in Open Group e controlli in essere | 42 |
| PARTE SPECIALE – B REATI SOCIETARI..... | 50 |
| Tipologia di reati..... | 50 |
| A) Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni | 50 |
| B) Tutela penale del capitale sociale | 50 |
| C) Tutela penale del funzionamento della società | 51 |
| D) Tutela penale delle funzioni di vigilanza | 51 |
| E) Corruzione fra privati..... | 51 |
| Potenziali aree di attività a rischio in Open Group e controlli in essere | 51 |
| PARTE SPECIALE - C RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO..... | 56 |
| Tipologia di reati..... | 56 |
| Potenziali aree di attività a rischio in Open Group e controlli in essere | 58 |
| PARTE SPECIALE – D REATI IN MATERIA SALUTE E SICUREZZA | 61 |
| Tipologia di reati..... | 61 |
| Potenziali aree di attività a rischio in Open Group e controlli in essere..... | 61 |
| PARTE SPECIALE – E REATI INFORMATICI..... | 65 |
| Tipologia di reati..... | 65 |
| Potenziali aree di attività a rischio in Open Group e controlli in essere | 66 |
| PARTE SPECIALE - F REATI IN MATERIA DI AMBIENTE..... | 69 |
| Tipologia di reati..... | 69 |
| Potenziali aree di attività a rischio in Open Group e controlli in essere | 71 |
| Principi di comportamento..... | 73 |
| PARTE SPECIALE - G REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE | 75 |
| Tipologia di reati..... | 75 |
| Potenziali aree di attività a rischio in Open Group e controlli in essere | 75 |
| Principi di comportamento..... | 75 |
| PARTE SPECIALE - H IMPIEGO DI LAVORATORI CON MODALITA’ IRREGOLARI | 77 |

| | |
|---|----|
| Tipologia di reati..... | 77 |
| Potenziali aree di attività a rischio in Open Group e controlli in essere | 80 |
| Principi di comportamento..... | 81 |
| PARTE SPECIALE - I DELITTI CONTRO LE VIOLAZIONI FISCALI IN MATERIA DI REATI TRIBUTARI..... | 83 |
| Tipologia di reati..... | 83 |
| Potenziali aree di attività a rischio in Open Group e controlli in essere | 84 |
| Principi di comportamento..... | 85 |
| PARTE SPECIALE - L DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE | 86 |
| Tipologia di reati..... | 86 |
| Potenziali aree di attività a rischio in Open Group e controlli in essere | 87 |
| Principi di comportamento..... | 88 |
| Allegati..... | 89 |
| Allegato n.1 - Codice Etico di Open Group | 89 |
| Allegato n. 2 - Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità “Whistleblowing” ai sensi del D.lgs. 24/2023 | 89 |
| Allegato n. 3 - Procedura di comunicazione interna con l’Organismo di Vigilanza di Open Group | 89 |
| Allegato n. 4- Gap Analysis | 89 |

PARTE GENERALE

1. PREMessa: ORIGINI DEL PROGETTO E MODALITÀ DI LAVORO

Il presente documento è stato redatto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Cooperative e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito, per brevità, indicato anche come il “Decreto”), allo scopo di istituire formalmente un’efficace struttura composta da regole, procedure e norme comportamentali che disciplinano l’organizzazione e la gestione di Open Group Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. (“Open Group”) ai fini della prevenzione di possibili condotte illecite poste in essere da parte di soggetti apicali o sottoposti nell’interesse o vantaggio della Società

Le regole, le procedure e le norme comportamentali ed etiche nel loro insieme costituiscono il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Cooperativa (il “Modello”). Il Modello è stato elaborato sulla scorta delle norme di legge (artt. 6 e 7 del Decreto), tenendo presente le indicazioni provenienti dalla dottrina, nonché dalla prassi giurisprudenziale.

I principi e le disposizioni del presente documento trovano applicazione nei confronti degli Amministratori, dei soci, dei dipendenti ed infine di chiunque operi per conto della Cooperativa in virtù di un rapporto di natura contrattuale, di qualsivoglia tipologia, eventualmente anche temporaneo, nei limiti del proprio compito e delle responsabilità ad esso connesse.

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001. La mappatura dei settori “a rischio” richiede continui aggiornamenti nel tempo in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dell’Ente nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

Il lavoro di adozione del Modello e successivi aggiornamenti si sviluppa in diverse fasi:

Fase I: raccolta e analisi documentale

Questa fase si riferisce alla raccolta e analisi della documentazione ufficiale utile a ricostruire la struttura organizzativa e societaria di Open Group (a titolo esemplificativo e non esaustivo: deleghe/procure, mansionari, organigramma societario, visura della C.C.I.A.A., Manuale della Qualità, ecc.).

Fase II: identificazione delle attività a rischio

L’identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento alla possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D.Lgs. 231/200 è svolta mediante interviste condotte da professionisti esterni con le diverse funzioni aziendali (owner di processo), al fine di valutare la frequenza e la probabilità con la quale potrebbero venire commessi, nell’esercizio delle attività, illeciti dipendenti da reato.

Fase III: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Nel corso delle interviste di cui sopra si rilevano le procedure comportamentali e i protocolli esistenti - siano essi formalizzati o meno - idonei a presidiare il rischio individuato; sulla base di dette valutazioni si determina il livello di criticità (alto, medio-alto, medio, medio-basso, basso), in termini di profilo del rischio effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito di ciascun processo.

Fase IV: Gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi è confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare eventuali carenze del sistema esistente. In relazione quindi alle aree di rischio identificate si individuano le opportune azioni correttive per migliorare il sistema dei controlli e ridurre il livello di criticità.

2. STORIA E DESCRIZIONE DELLA COOPERATIVA

Open Group Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. è una impresa sociale di nuova generazione nata il 1° maggio 2014 dalla fusione di tre storiche cooperative del territorio bolognese: Voli Group, Coopas e Centro Accoglienza la Rupe. La Cooperativa, che opera in numerosi settori, tra cui l'ambito socio-educativo e socio-sanitario e in ambito culturale. Si occupa di disabilità, dipendenze, inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, emergenze abitative, educativa di strada, sostegno scolastico, integrazione e grave emarginazione adulta, migranti, servizi per l'infanzia, comunità mamma bambino, minori e servizi per le famiglie. Open Group opera, inoltre, in campo culturale offrendo servizi di catalogazione, archiviazione e gestione biblioteche e musei.

Open Group ha una struttura di governance tipo tradizionale composta da Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale. Il controllo contabile è affidato ad una Società di Revisione. Si evidenzia, infine, che la Cooperativa ha ottenuto le seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 9001:2015 Sistema di GESTIONE;
- UNI 11034:2003 Servizi all'infanzia. Requisiti del servizio;
- UNI 11010:2016 servizi socio sanitari e sociali.

È in corso la certificazione UNI PDR 125:2022 Sistema di gestione per la parità di genere.

3. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL D. LGS. 231

a. La novità introdotta dal D. Lgs. 231: la responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese una forma di responsabilità definita amministrativa, ma ritenuta da molti penale, dei soggetti collettivi per la commissione di certi reati (espressamente previsti nella parte speciale del Decreto), posti in essere da soggetti apicali o dipendenti/collaboratori a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso.

b. Gli enti ai quali si applica la normativa

I soggetti collettivi destinatari della normativa sono:

- le persone giuridiche (enti ed associazioni forniti di personalità giuridica), ivi comprese le fondazioni, le Cooperative di capitali (piccole, medie o grandi che esse siano) e quelle cooperative;

- gli enti (Cooperativa di persone e imprese individuali, nonché associazioni) anche sprovvisti di personalità giuridica;
- gli enti pubblici che agiscono *iure privatorum*.

c. I potenziali autori dei reati 231

Per soggetti apicali il legislatore intende (art. 5 del Decreto):

- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quelle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente. A titolo esemplificativo: i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali, i direttori di stabilimento, ecc.

Per dipendenti/collaboratori il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto):

- tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione apicale.

Si evidenzia che la previsione di due distinti tipi di rapporti funzionali (posizione apicale e posizione subordinata) è determinante per l'individuazione del criterio di imputazione soggettiva della responsabilità diretta ed autonoma dell'ente.

Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, si ha una responsabilità tendenzialmente assoluta (dolosa) dell'ente, con un'inversione dell'onere probatorio (perciò a carico dell'ente stesso); viceversa, in caso di reato perpetrato da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, si ha una responsabilità della Cooperativa per colpa, senza inversione dell'onere della prova, a carico quindi della pubblica accusa.

d. I reati presupposto

La responsabilità dell'ente sussiste solamente per quei reati (consumati o anche solamente tentati) espressamente previsti dagli artt. 24, 25 e ss. del Decreto.

Essi attualmente sono:

Tra i **delitti** del Codice penale **attinenti a rapporti con la Pubblica Amministrazione e tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico** (artt. 24 e 25 del Decreto):

- art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato (articolo modificato dal D.L. n. 13/2022)
- art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022)
- art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- art. 640, comma 2, n.1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee
- art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo modificato dal D.L. n. 13/2022)
- art. 640 ter c.p. - Frode informatica

- art. 2. L. 23/12/1986, n.898 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- art. 314 c.p. - Peculato (limitatamente al primo comma) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- art. 317 c.p. - Concussione
- art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
- art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319 bis c.p.)
- art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
- art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite.

L'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48 - recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica – ha previsto l'ampliamento dei reati presupposto con l'inserimento dell'art. 24 bis del Decreto che estende la responsabilità amministrativa degli enti a diversi **delitti informatici e trattamento illecito di dati**:

- art. 491 bis c.p. - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria
- art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente, l'art. 24 ter del Decreto prevede alcuni **delitti di criminalità organizzata** (articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015) di seguito indicati:

- art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
- art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniera
- art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico – mafioso
- art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione
- art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110

Tra i delitti del Codice penale posti a tutela della fede pubblica (art. 25 bis del Decreto, **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, inserito dall'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro" e modificato dal D.Lgs. n. 125/2016):

- art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- art. 454 c.p. - Alterazione di monete
- art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

L'art. 25 bis1 del Decreto, introdotto dall'art. 15, comma 7, lettera b) della Legge 99/2009 ascrive all'ente i **reati**, di seguito indicati, **contro l'industria e il commercio**:

- art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

- art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio
- art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- art. 517 quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Tra i **delitti in materia societaria** previsti dal Codice civile (art. 25 ter del Decreto, inserito dall'art. 3 D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D. Lgs. n. 38/2017):

- art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali (e art. 2621 bis c.c. se i fatti sono di lieve entità)
- art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate
- art. 2623 c.c. - Falso in prospetto (abrogato dall'art. 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e sostituito con l'art. 173-bis del T.U.F.), ma con esclusivo riferimento alle società quotate
- art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della Società di revisione (abrogato dall'art. 27, comma 34, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) e sostituito con nuova fattispecie
- art. 2625, comma 2, c.c. - Impedito controllo art. 2626 c.c.
- art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
- art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- art. 2628 c.p. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (introdotto dalla Legge n. 262/2005)
- art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
- art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati
- art. 2635 bis - Istigazione alla corruzione tra privati
- art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
- art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
- art. 2638 c.c. (comma 1 e 2) - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Tra i **delitti**, codicistici e no, **con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25 quater del Decreto, inserito dall'art. 3 della Legge 7/2003). L'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, richiamato dall'art. 25 quater, elenca una serie di reati volti a punire, genericamente, condotte finalizzate a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano attuare reati di terrorismo

- art. 270 c.p. - Associazioni sovversive
- art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- art. 270 ter c.p. - Assistenza agli associati
- art. 270 quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

- art. 270-quater 1 c.p. – Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo
- art. 270 quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale L. n. 153/2016,
- art. 270-quinquies.1 c.p.) Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
- art. 270-quinquies.2 c.p. - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
- art. 270 sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
- art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- art. 280-bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- art. 280-ter c.p. - Atti di terrorismo nucleare
- art. 289 bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- art. 289-ter c.p.- Sequestro a scopo di coazione (articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018
- art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo
- art. 304 c.p. -Cospirazione politica mediante accordo
- art. 305 c.p. -Cospirazione politica mediante associazione
- art. 306 c.p.- Banda armata: formazione e partecipazione (
- art. 307 c.p. -Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- L. n. 342/1976, art. 1- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
- L. n. 342/1976, art. 2- danneggiamento delle installazioni a terra
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)

Tra i **delitti del Codice penale posti a presidio della vita e dell'incolumità individuale** (art. 25 quater¹, introdotto dall'art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7):

- art. 583 bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tra i **delitti del Codice penale contro la personalità individuale** (art. 25 quinquies, introdotto dall'art. 5 della Legge 228/2003 e modificato alla L. n. 199/2016):

- art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- art. 600 bis c.p. -Prostituzione minorile
- art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile
- art. 600 quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico
- art. 600 quater¹ c.p. - Pornografia virtuale
- art. 600 quinquies c.p.- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- art. 601 c.p. - Tratta di persone
- art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
- art. 603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- 609 undecies c.p. - Adescamento di minorenni.

Tra i **delitti extra codice** (T.U.F., D. Lgs. n. 58/1998) **afferenti il mercato finanziario** (art. 25 sexies, introdotto dalla L. n- 62/2005, **Reati di abuso di mercato**), la persona giuridica può altresì rispondere di illeciti amministrativi introdotti nel T.U.F. (unitamente alle relative sanzioni amministrative):

- art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate

- art. 185 - Manipolazione del mercato
- art. 187 quinquies – Altre fattispecie in materia di abusi di mercato.

Tra i delitti del Codice penale posti a tutela della vita e dell'integrità fisica della persona commessi con **violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori** (art. 25 septies del Decreto, introdotto dall'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123):

- art. 589 c.p. - Omicidio colposo
- art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Tra i reati posti a **tutela del patrimonio e del sistema economico-finanziario** (art. 25 octies del Decreto, introdotto dall'art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007, modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021) insistono i reati di **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**:

- art. 648 c.p. - Ricettazione
- art. 648 bis c.p. Riciclaggio
- art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- art. 648 ter1 c.p. - Autoriciclaggio.

Recentemente sono stati inseriti anche i **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (Art. 25-octies.1 – introdotto dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184):

- art. 493-ter c.p.- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- art. 493-quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- art. 640-ter c.p - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

L'art. 25 novies del Decreto, introdotto dall'art. 15, comma 7, lett. c) della Legge 99/2009 estende poi la responsabilità dell'ente ai **delitti extra codice in materia di violazione del diritto d'autore** di seguito riportati:

- artt. 171, comma 1, lettera a-bis) della Legge 22 aprile 1941, n. 633: -Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.
- art. 171, comma 3, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- art. 171 bis, primo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.
- Art. 171-bis, secondo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico,

del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

- Art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.
- Art. 171-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.
- Art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

L'art. 4, comma 1, Legge n. 116/2009 ha inserito un altro art. 25 novies nella parte speciale del Decreto (ora **art. 25 decies**) che estende la responsabilità dell'ente al **reato di induzione e a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** previsto e punito dall'art. 377 bis c.p..

Il D. Lgs. n. 121/2011 - in recepimento della direttiva 2008/99/CE e di quella del 2009/231/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento - ha aggiunto nel Decreto l'**art. 25 undecies**, che amplia la responsabilità dell'ente ai **reati ambientali** di seguito indicati. Tali delitti sono stati integrati dalla Legge 68/2015 e da ultimo dal D.Lgs 21/2018:

REATI PREVISTI NEL CODICE PENALE

- art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale
- art. 452-quater c.p. Disastro ambientale
- art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente
- art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti
- art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
- art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - NORME IN MATERIA AMBIENTALE (C.D. CODICE DELL'AMBIENTE)

INQUINAMENTO IDRICO

- art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione)
- art. 137, comma 5 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari)
- art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006 (Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo)
- art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento)

RIFIUTI

- art. 256 D.lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
- art. 256, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 152/2006 (Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione)
- art. 256, comma 3 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 (Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata)
- art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 (Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti)
- art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 (Miscelazione non consentita di rifiuti)
- art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006 (Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi)

BONIFICA DEI SITI

- art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006 (Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti)

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI

- art. 258, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

- art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)
- art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
- art. 260 bis, commi 6 e 7 D. Lgs. n. 152/2006 (Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti)
- art. 260 bis, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006 (Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti) ¹

¹ Si precisa che le sanzioni cui agli articoli 260-bis del d.lgs. 152 del 2006 (e vale a dire le sanzioni relative al SISTRI) non sono più applicabili a partire dal 1° gennaio 2019. Permane tuttavia la responsabilità amministrativa per gli illeciti

SANZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA

- art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 (Inquinamento atmosferico)

REATI PREVISTI DALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 - COMMERCIO INTERNAZIONALE DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

- art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (Importazione, esportazione, trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente)
- art. 1, 2, 3 bis e art. 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali)

REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549 - MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE

- art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 (Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono)

REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 -ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI

- art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 (Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti)
- art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 (Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti).

L'art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012 ha inserito nel Decreto il reato previsto dall'art. 25 duodecies, che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote per **l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**. La Legge 161/2017 ha modificato l'art. 25 duodecies inserendovi anche i **reati di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina** – di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione).

Sempre con la Legge 167/2017 è stato introdotto l'art. 25 terdecies che ha aggiunto al catalogo dei reati rilevanti ai fini del Decreto l'art. 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che punisce

commessi anteriormente a tale data, vigendo per il sistema delle sanzioni amministrative il principio della tendenziale irretroattività della norma (anche se più favorevole). Con la Legge di conversione del decreto semplificazioni - ossia con la legge n. 12 del 11 febbraio 2019 - sono infatti state adottate nuove misure in tema di tracciabilità dei dati ambientali concernenti la produzione ed il trasporto dei rifiuti. Il SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) è stato ufficialmente abolito con effetto a partire dal 1° gennaio 2019, con la conseguenza che i relativi contributi non sono dovuti ad alcun titolo. In sostituzione dell'abolito SISTRI, la succitata legge ha introdotto un nuovo sistema di tracciabilità elettronica denominato "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" le cui modalità operative e le cui procedure e termini utili all'iscrizione dei Soggetti obbligati o aderenti su base volontaria saranno stabiliti con successivo apposito Decreto interministeriale. Nelle more della piena operatività del nuovo Registro elettronico, la tracciabilità dei rifiuti continuerà ad essere garantita dagli operatori ottemperando ai preventivi oneri, vale a dire la tenuta e l'uso dei tradizionali Registri di carico e scarico, nonché dei Formolari per il trasporto dei rifiuti.

condotte di propaganda e istigazione a commettere violenza per motivi di razzismo e xenofobia (ora transitate all'art. 604 bis c.p.). L'art. 25 - quaterdecies del D.Lgs 231/2001 introdotto dall'art. 5 comma 1, Legge 3 maggio 2019, n.39 prevede poi la responsabilità dell'ente per **reati di frode in competizioni sportive**, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Si è aggiunto poi alla fine del 2019, l'introduzione del nuovo art. 25-quinquiesdecies nel D. Lgs. 231/2001 in materia di **reati tributari**. con il Decreto-legge n. 124 del 2019 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", c.d. Decreto fiscale:

L'art. 39 del suddetto Decreto ha introdotto nel novero dei reati presupposto 231:

- l'illecito penale tributario di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 74 del 2000 in materia di "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"
- il delitto di "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" previsto dall'articolo 3 del D. Lgs. n. 74/2000,
- il delitto di "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 74/2000,
- il delitto di "Occultamento o distruzione di documenti contabili" previsto dall'articolo 10 del D. Lgs. n. 74/2000;
- il delitto di "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte" previsto dall'articolo 11 del D. Lgs. n. 74/2000.

Con il Decreto legislativo del 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziaria dell'Unione mediante il diritto penale (la c.d. "Direttiva PIF"), sono stati aggiunti ulteriori reati tributari per i quali è considerata responsabile l'ente ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01, includendovi anche i delitti di dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10 quater del D.Lgs. 74/2000) a condizione che siano commessi anche in parte del territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Sempre il recepimento della c.d. "Direttiva PIF" ha inserito nel Decreto anche il **reato di contrabbando** nell'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/01, modulando in quest'ultimo caso la sanzione pecuniaria a carico dell'ente a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro di diritti di confine dovuti.

Infine, con la L. n. 22 del 2022 entrata in vigore il 23 marzo 2022 sono stati inseriti gli artt. 25-septiesdecies (**Delitti contro il patrimonio culturale**) e 25-duodecimes (**Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**) che contemplano le seguenti fattispecie di reati:

- 518-bis "Furto di beni culturali";
- 518-ter "Appropriazione indebita di beni culturali";
- 518-quater "Ricettazione di beni culturali";
- 518-quinquies "Impiego di beni culturali provenienti da delitto";

- 518-sexies “Riciclaggio di beni culturali”;
- 518-septies “Autoriciclaggio di beni culturali”;
- 518-octies “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”;
- 518-novies “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”;
- 518-decies “Importazione illecita di beni culturali”;
- 518-undecies “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”;
- 518-duodecies “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”;
- 518-terdecies “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”;
- 518-quaterdecies “Contraffazione di opere d’arte”; art. 518-quinquiesdecies “Casi di non punibilità”.

Sono ulteriormente previsti i seguenti articoli:

- 518-sexiesdecies “Circostanze aggravanti”;
- 518-septiesdecies “Circostanze attenuanti”;
- 518-duodevicies “Confisca”.

Infine, con l’art 3 della Legge 146/2006 costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati, se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);

e. Le sanzioni previste e le condizioni di loro applicabilità

Le sanzioni che possono essere irrogate dal giudice al termine del processo penale (all’interno del quale viene accertata la responsabilità dell’ente in relazione al reato commesso) sono:

- pecuniarie: esse, per espresso dettato legislativo, vengono commisurate alla gravità del reato commesso, al grado di corresponsabilità dell’ente, all’attività da esso svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Vengono, infine, fissate sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente “allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione”;
- interdittive: esse, per menzionarne alcune, vanno dall’interdizione dall’esercizio dell’attività, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni, al divieto di

contrattare con la Pubblica Amministrazione, all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, compresa l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Sono, inoltre, previste la confisca del prezzo o del profitto (quando ciò non sia possibile la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al prodotto del reato) e la pubblicazione della sentenza.

L'ente può essere ritenuto responsabile del reato commesso dai soggetti sopra menzionati, a condizione che:

- i fatti di reato siano stati attuati nel suo interesse o a suo vantaggio. La differenza tra le due ipotesi, descritte alternativamente, sta nel fatto che la prima concerne la finalizzazione soggettiva della condotta, ed è valutabile dal giudice penale in una prospettiva ex ante ovvero antecedente o concomitante la commissione dell'illecito, mentre la seconda assume connotati più marcatamente oggettivi – potendo l'ente trarre un vantaggio anche nell'ipotesi in cui la persona fisica non abbia agito nel suo interesse – e richiede una verifica giudiziale da compiersi a fatto compiuto (ex post);
- l'ente non abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati del tipo di quello in concreto verificatosi.

Mentre il punto precedente descrive il criterio oggettivo di collegamento tra il fatto-reato e la persona giuridica, quest'ultimo descrive il criterio di collegamento soggettivo dell'ente con l'illecito criminale realizzatosi).

4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

a. Gli elementi componenti

Avuto riguardo al quadro normativo di riferimento - artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231/2001 - il Modello risulta composto da:

- procedure interne e standard di controllo con riferimento esclusivamente alle attività giudicate a rischio di reato;
- Codice Etico;
- Sistema disciplinare;
- Organismo di Vigilanza;
- Sistema di reporting da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- Comunicazione e formazione;
- Meccanismi per segnalare condotte illecite e/o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, sia a livello interno che esterno, senza che ciò possa comportare ritorsioni o discriminazioni a discapito di chi fa la segnalazione.

b. La funzione esimente del Modello

Il Modello, se adottato ed efficacemente attuato, rappresenta per la Cooperativa un efficace scudo protettivo. Esso, infatti, se adottato prima della commissione dell'illecito permette di escludere totalmente la responsabilità dell'ente (secondo il linguaggio penalistico il Modello, in questa circostanza, è una causa di esclusione della colpevolezza dell'organismo collettivo) per il reato

commesso dalla persona fisica funzionalmente ad esso legata (in questo caso, perciò, sarà solo il responsabile persona fisica a venire processato ed eventualmente condannato).

Se il Modello viene adottato dopo la commissione dell'illecito, nel caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie, determina una notevole riduzione delle medesime. D'altro canto, nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive, le sanzioni in questione non si applicano qualora vengano adottati comportamenti "virtuosi" quali il risarcimento del danno e/o la messa a disposizione del profitto, l'allontanamento dell'autore dell'illecito.

Infine, nel caso di adozioni di misure cautelari interdittive durante la fase delle indagini preliminari, l'adozione del Modello comporta la sospensione delle medesime (sempre in presenza dei suddetti comportamenti "virtuosi").

c. Gli obiettivi e le finalità

La Cooperativa, adottando un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto, evidenzia che opera in condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. L'adozione del Modello rappresenta uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati da vicino alla realtà societaria di Open Group (fornitori, clienti, consulenti ecc.), affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire i rischi di reato esistenti.

In particolare, Open Group attraverso l'adozione del Modello si propone quanto segue:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Cooperativa e soprattutto coloro che operano nelle aree di attività risultate a rischio di reato, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Cooperativa;
- rendere consapevoli i già menzionati soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza da Open Group, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- consentire alla Cooperativa di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati (elencati nella Parte Speciale del Modello), o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno da essi prodotto;
- favorire un significativo salto di qualità in termini di trasparenza della governance societaria e dell'immagine di Open Group.

Si evidenzia che, fatti salvi gli obiettivi e le finalità sopra enunciati, la Cooperativa ha ben presente che la valutazione del Modello riguarda la sua idoneità a minimizzare e non a escludere tout court la realizzazione di uno dei reati elencati nella Parte Speciale del Modello da parte dei singoli soggetti.

Ciò è confermato dal fatto che il Decreto Legislativo in parola richiede espressamente che il Modello debba essere idoneo non tanto a prevenire il reato concretamente verificatosi, bensì la tipologia di reato a cui appartiene quello che effettivamente è stato attuato.

d. Approvazione e recepimento del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in conformità al disposto dell'art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un atto di emanazione dell'organo dirigente.

Il Modello integra e non sostituisce gli strumenti organizzativi e di controllo, nonché le procedure comportamentali di futura emanazione o quelli già operanti. A tal riguardo, infatti, si precisa che il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire esclusivamente la commissione dei reati previsti nel Decreto.

e. Modifiche ed integrazioni

Il Consiglio di Amministrazione di Open Group, su impulso dell'Organismo di Vigilanza, provvede ad effettuare le eventuali e successive modifiche ed integrazioni del Modello, del Codice Etico e del sistema disciplinare.

Ciò, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo alle prescrizioni del D. Lgs. n. 231/2001 e agli eventuali mutamenti intervenuti inerenti alla struttura organizzativa e gestionale della Cooperativa.

f. Attuazione del Modello

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di controllo sulla idoneità ed effettività del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza (per i necessari approfondimenti su tale figura, si rinvia alla parte del Modello dedicata a tale organismo).

g. I principi generali di controllo

Ogni operazione, transazione, azione deve essere tracciabile, verificabile, documentata, coerente e congrua. Naturalmente, la salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico deve essere compiuta nel rispetto delle misure di sicurezza enunciate nel D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Nessuno può gestire in autonomia un intero processo. A nessuno possono essere attribuiti poteri illimitati. I poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma devono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate. I controlli effettuati devono essere documentati.

h. 'Whistleblowing'

In base all'art. 6 del D.lgs. 231/01 comma 2 bis, i Modelli di organizzazione e gestione degli enti prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE)2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, canali di segnalazione, divieto di ritorsione verso gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro (cosiddetta disciplina del whistleblowing) e un apposito sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure di protezione del segnalante.

Il presente modello di organizzazione e gestione tiene conto della citata disciplina con la previsione di un'apposita sezione dedicata al whistleblowing, in cui sono specificati i canali e le modalità di invio della segnalazione, i diritti e le tutele del segnalante ed il sistema disciplinare.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

a. Composizione, funzioni e compiti

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, deve essere costituito l'Organismo di Vigilanza. Tale organo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Deve vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché promuoverne il costante e tempestivo aggiornamento. In considerazione della specifica realtà aziendale di Open Group, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire il ruolo di OdV ad un organo costituito in forma collegiale con due componenti esterni di cui uno con funzioni di Presidente oltre ad un componente interno.

Nella delibera del Consiglio di Amministrazione di nomina dell'Organismo di Vigilanza vengono richiamati i requisiti, i compiti, il compenso e la durata del mandato dei suoi componenti. All'OdV è attribuito dall'organo amministrativo, sin dall'atto di nomina, autonomia finanziaria mediante assegnazione di un budget di spesa che verrà, se e quando necessario, integrato e/o rifinanziato. L'Organismo di Vigilanza resta in carica per il periodo di tre anni a decorrere dall'atto di nomina ed è rieleggibile per tre mandati consecutivi. Alla prescritta scadenza, l'OdV decade pur continuando a svolgere pro tempore le proprie funzioni, fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Per i soggetti che formano l'OdV valgono le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza che sussistono, ai sensi dell'art. 2399 c.c., per i componenti del Collegio Sindacale. I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati dal C.d.A. solo per giusta causa. La revoca deve essere deliberata, previa audizione degli interessati. In caso di cessazione, di revoca, di morte, di rinuncia o di decadenza di uno dei componenti dell'OdV, l'organo amministrativo è obbligato a provvedere tempestivamente alla nomina del nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza. I componenti dell'OdV non devono essere stati sottoposti a procedimenti penali né condannati con sentenza (anche non passata in giudicato) per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001. L'Organismo di Vigilanza svolgerà le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete procedure adottate nelle aree a rischio;
- vigilanza sul rispetto delle disposizioni del Codice Etico da parte dei suoi destinatari;
- formulazione di proposte di aggiornamento e modifica del Modello agli organi competenti, in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte, nel caso in cui mutate condizioni aziendali e/o normative ne comportino, a suo giudizio, necessità di aggiornamento e/o implementazione.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, come sopra individuato:

- suggerisce proposte di aggiornamento del Modello, da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;

- vigila sull'operato delle varie funzioni aziendali interessate, alla predisposizione ed integrazione della normativa interna (regole di comportamento, istruzioni operative, eventuali manuali di controllo) volta alla prevenzione dei rischi di reato mappati;
- vigila sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- promuove adeguate iniziative dirette alla diffusione, con le modalità che ritiene più opportune, alla conoscenza e alla comprensione del Modello all'interno dell'azienda, prestando maggiore attenzione alle aree ritenute più esposte ai rischi di reato mappati (essenzialmente le aree/funzioni che si occupano della gestione delle risorse economiche, della contabilità, quelle che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni, la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro);
- compie periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti attuati nell'ambito dei processi monitorati perché sensibili; a tal riguardo, per lo svolgimento delle proprie attività di verifica l'OdV potrà avvalersi di professionisti esterni aventi specifiche competenze in materia di auditing oltre che negli ambiti ritenuti più opportuni;
- dispone verifiche straordinarie laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata, o si abbia soltanto il sospetto che si sia verificata, la commissione di atti illeciti oggetto delle attività di prevenzione;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- redige periodicamente relazioni sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello, anche sulla base di quanto è emerso dalle attività di verifica e controllo, trasmettendole al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- verifica periodicamente la praticabilità e l'attuazione delle eventuali soluzioni correttive alle procedure specifiche contenute nel Modello;
- gestisce una casella di posta elettronica dedicata (odv@opengroup.eu) al fine di ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello.
- segnala l'opportunità di irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari ai responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali.

L'OdV svolge la sua attività, salvo situazioni urgenti e casi particolari, con periodicità almeno trimestrale. L'Organismo di Vigilanza, laddove lo ritenga necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, deve poter interloquire con i Vertici aziendali e con i soggetti apicali in genere della Società. L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Collegio Sindacale ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento di tali organi societari in materie inerenti al funzionamento e l'efficace attuazione del Modello. A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo di Vigilanza ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative. L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal C.d.A. e dal Collegio Sindacale per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto

del Modello. Il rapporto tra la Società ed i componenti esterni dell'OdV sarà regolato da apposito contratto, redatto per iscritto. I componenti dell'OdV devono essere adeguatamente remunerati, onde impedire lo svilimento della loro carica e dei loro compiti.

b. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il D.Lgs. 231/2001, all'articolo 6, comma 2, lett. d), enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

L'obbligo di informazione all'Organismo di vigilanza è concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

L'obbligo di informazione è esteso in via generale a tutti coloro che sono tenuti all'osservanza del Modello.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale, ivi compresi i verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deve poter chiedere, e ottenere con tempestività, dati e informazioni dalle direzioni aziendali, nonché dai responsabili e apicali. L'OdV stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve necessariamente essere sottoposta alla sua attenzione.

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi a titolo esemplificativo, non esaustivo:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni ad Open Group, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello nelle aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;

All'OdV della Società devono inoltre essere comunicate eventuali modifiche al sistema di deleghe e procure adottato dalla Società medesima al momento della implementazione del Modello 231.

In particolare, le figure apicali della Cooperativa devono tempestivamente comunicare all'OdV le informazioni descritte nell'apposita procedura di comunicazione di flussi informativi all'ODV parte integrante del presente modello. I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza, mediante le modalità fissate dalla procedura di cui sopra.

Infine, l'OdV è l'organismo al quale devono essere indirizzate eventuali segnalazioni aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di condotte illecite rilevanti ai sensi del Modello o di dirette violazioni del Modello (per ogni approfondimento al riguardo si rinvia al paragrafo del presente Modello dedicato alla disciplina del c.d. whistleblowing).

c. Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

6. IL WHISTLEBLOWING IN OPEN GROUP

Il D.Lgs. 231/01, la Legge 30 novembre 2017 n. 179 e, in maniera più completa e organica, il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, in tema di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (cd. whistleblowing), incentivano la collaborazione dei lavoratori e degli organi apicali di un ente per favorire l'emersione delle irregolarità all'interno del medesimo. In virtù di tali norme, vi sono obblighi in capo all'Ente e alla funzione dedicata individuata dall'Ente di garantire la massima riservatezza dell'identità del soggetto segnalante in tutte le fasi della gestione della segnalazione.

Ai sensi del nuovo D.Lgs. 24/2023, Open Group, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, dovrà adottare propri canali di segnalazione che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione² può essere affidata *(i)* a una persona o *(ii)* a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, oppure *(iii)* può essere affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. La segnalazione interna eventualmente presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei punti precedenti è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

² Ai sensi dell'art. 4 c. 4 del D.Lgs. 24/2023, i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 249, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

- i. rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- ii. mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- iii. danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- iv. forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- v. mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne.

Le suddette informazioni devono essere esposte e rese facilmente visibili da Open Group nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico di lavoro (es. collaboratori, tirocinanti, ecc.) con la Società.

Open Group dovrà inoltre pubblicare le informazioni (compresi i suindicati punti da i. a v.) in tema di *whistleblowing* anche in una sezione dedicata del proprio sito *web*.

Il D.Lgs. 24/2023 prevede anche la possibilità che le segnalazioni siano effettuate tramite “*canali esterni*” attivati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (“**ANAC**”)³. In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto delle sopra indicate disposizioni (che riprendono l'art. 4 del D.Lgs. 24/2023);

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il D.Lgs. 24/2023 prevede inoltre la possibilità per il segnalante di effettuare una divulgazione pubblica rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, unicamente nei casi previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 24/23, ovvero quando il segnalante:

³ Si tratta di comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato dall'ANAC. Le segnalazioni sono fatte all'ANAC in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna oppure ha effettuato direttamente una segnalazione esterna ai sensi del D. lgs. n. 24/2023 e alle stesse non è stato dato riscontro nei termini previsti dal Decreto;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Le segnalazioni interne non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, che sono espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Open Group ha elaborato e reso disponibile agli interessati una "Whistleblowing policy", una Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità che dettaglia le modalità con cui il segnalante può effettuare una segnalazione interna e le relative tutele.

Open Group ha altresì individuato nei componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza la funzione deputata alla ricezione e gestione del canale di segnalazioni interne. L'OdV valuta le segnalazioni ricevute suggerendo alla Società i provvedimenti conseguenti in conformità con quanto previsto dalla citata policy.

6.1 Sanzioni e whistleblowing

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa

In relazione a quanto previsto dalla Legge 179/2017 è altresì sanzionabile chiunque effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate. In tali casi, infatti, le tutele previste per il segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante e delle tutele previste nella normativa sul *whistleblowing* è sanzionata, ai sensi del Decreto, secondo il sistema disciplinare indicato dal presente modello. Nello specifico, i dipendenti possono incorrere nei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore all'importo di 2 ore della retribuzione base;
- d) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a quattro giorni;
- e) licenziamento per giusta causa.

Nel caso in cui si tratti di un membro del Consiglio di Amministrazione:

(i) se si tratta di una lieve irregolarità, Consiglio di Amministrazione, di concerto con l'OdV e sentito il parere del Collegio Sindacale, adotta il provvedimento del richiamo scritto nei confronti dell'autore o degli autori della violazione;

(ii) se si tratta di una più grave irregolarità, il Consiglio di Amministrazione e/o l'OdV, sentito l'organo assembleare, possono:

- revocare il mandato per giusta causa all'amministratore autore della violazione;
- fare domanda al Tribunale di revocare il mandato al componente dell'organo di controllo autore della violazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

6.2 Riservatezza del segnalante

Al segnalante deve essere fornita un'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di *privacy*, che indica anche modalità e tempo di conservazione delle segnalazioni, secondo i seguenti principi.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Open Group, ogniqualvolta venga richiesta la modifica e/o la cancellazione di dati relativa, dovrà verificare, eventualmente anche richiedendo apposita consulenza, il rispetto dei requisiti di cui all'art. 13 c. 3 del D.Lgs. 24/2023 e dell'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003.

Ai fini della normativa *whistleblowing*, sono considerati titolari del trattamento i soggetti che trattano i dati delle segnalazioni, e dovranno pertanto curare gli adempimenti in tema di *privacy* che spettano

al titolare. È dunque importante che Open Group definisca il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto.

L'identità del segnalante può essere rivelata ai soggetti coinvolti nell'istruttoria ed al soggetto contro il quale è fatta la segnalazione solo laddove ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa del segnalato;
- l'anonimato non sia opponibile per legge (così, ad esempio, in caso di indagini svolte dall'autorità giudiziaria).

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza sopra indicati.

7. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO FRA I PORTATORI DI INTERESSE

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, risulta necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei dipendenti che dei collaboratori. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia si tratti di risorse già presenti in azienda sia che si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti e collaboratori di Open Group e per la loro formazione.

a) Informativa e formazione verso i dipendenti

- Diffusione del Modello (eventualmente in ambiente comune di rete) e comunicazione a tutti i dipendenti dell'avvenuta adozione del Modello ex D.Lgs. 231/2001:

- In formato elettronico
- Corredata da una dichiarazione di ricevuta e accettazione
- Comunicazione a tutti i dipendenti delle parti operative del modello di loro interesse
- Formazione specifica ai nuovi dipendenti sul Modello adottato (es. informativa specifica da consegnare insieme ad altra documentazione al momento dell'assunzione)
- Attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno

funzioni di rappresentanza della società (per dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti, per dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti)

- b) Informativa e formazione verso i collaboratori/professionisti
- a. Comunicazione a tutti i soggetti/partner che intrattengano con Open Group rapporti contrattualmente regolati (es. convenzioni, contratti quadro per acquisti, ecc.) dell'avvenuta adozione del Modello
 - Inserimento di una dichiarazione, in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del proprio testo o in allegato) di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello e di impegno al rispetto dello stesso
- c) Informativa e formazione verso i membri degli Organi Sociali

I membri degli Organi Sociali, all'atto dell'accettazione della loro nomina, riceveranno in comunicazione e si adegueranno alle prescrizioni previste dal Modello e dal Codice Etico.

La formazione e l'informativa è gestita dalle competenti funzioni aziendali sotto il controllo dell'Organismo di Vigilanza, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello. Tale sforzo formativo ed informativo è esteso anche a tutti quei soggetti che, pur non appartenendo alla compagine aziendale, operano comunque nell'interesse e/o a vantaggio di Open Group. Tuttavia, ai soggetti terzi è rivolta solamente l'attività di comunicazione e di formazione avente ad oggetto il Codice Etico.

L'adozione del presente documento è comunicata a tutti i soggetti che lavorano per ed in nome della Cooperativa al momento dell'adozione dello stesso.

8. IL SISTEMA DISCIPLINARE E LE MISURE SANZIONATORIE

a. Finalità

Il presente sistema disciplinare e sanzionatorio, parte integrante del Modello Organizzativo della Cooperativa, è adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6, commi 2, lett. e) e 2 bis lett. d) nonché dell'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001.

Esso è diretto a definire le sanzioni per il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico - (di seguito "Codice Etico") di Open Group nonché delle prescrizioni indicate nel Modello organizzativo adottato dalla Cooperativa. Il Codice Etico ed il Modello costituiscono le componenti del sistema di Open Group di prevenzione dei reati dai quali può discendere la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito "Sistema preventivo"). L'applicazione delle misure disciplinari e sanzionatorie prescinde dall'avvio e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Sistema preventivo sono assunte dalla Cooperativa in piena autonomia e indipendentemente dal tipo di illecito che le violazioni del Sistema preventivo stesso possano determinare.

In relazione a quanto previsto dalla legge 179/2017 sono altresì sanzionabili le seguenti condotte:

- violazione delle misure di tutela del segnalante;

- effettuazione, con dolo o colpa grave di segnalazioni, che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni potrà essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

L'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del Datore di Lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al D. Lgs., 231/2001 è esercitato, su delibera del CdA, secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare.

b. Misure sanzionatorie nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti (quadri, impiegati) in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Sistema preventivo sono definiti "illeciti disciplinari".

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori nonché, per quanto riguarda i quadri, gli impiegati, dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro riferibili alla Cooperativa.

Le misure disciplinari nei confronti dei Dipendenti e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni da parte della Cooperativa vengono commisurate, nella logica della proporzionalità tra comportamento e conseguenza disciplinare, in relazione:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari, anche estranei alla violazione del Sistema preventivo, a carico dello stesso;
- all'intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità del comportamento stesso;
- alle altre particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Sistema preventivo.

Costituisce infrazione al Sistema preventivo ogni inosservanza degli obblighi previsti nello stesso. In ogni caso, sono infrazioni del Sistema preventivo quelle di seguito elencate in ordine di gravità:

- la commissione di reati dai quali può discendere la responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001;
- la violazione dei principi del Codice Etico;

- la violazione delle regole contenute nelle procedure del Modello Organizzativo, l'impedimento delle attività di controllo dell'OdV previste e l'omissione delle attività dovute nei confronti dello stesso;
- il sottrarsi alla formazione;
- l'omissione delle azioni per la diffusione del Sistema preventivo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punibili con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

I Dipendenti che violino le procedure interne previste dal Sistema preventivo o adottino, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Sistema stesso, incorrono nei seguenti provvedimenti disciplinari:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro e della retribuzione;
- licenziamento per giusta causa.

Nel caso in cui la Cooperativa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale è stata presa la decisione.

Tutti i suddetti provvedimenti sono adottati:

- dalla Direttrice generale di concerto con il Responsabile del Personale. Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e del contratto collettivo di lavoro, ogni diritto della Cooperativa in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall'autore della violazione del Sistema preventivo.

c. Misure sanzionatorie nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione violi le procedure previste dal Sistema preventivo o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Sistema stesso, l'OdV ne informa il C.d.A. ed il Collegio Sindacale. In caso di violazione delle suddette procedure da parte di un membro del Collegio Sindacale, sarà informato il C.d.A.

Se si tratta di una lieve irregolarità, il Consiglio di Amministrazione, di concerto con l'Organismo di Vigilanza e sentito il parere del Collegio Sindacale, adotta il provvedimento del richiamo scritto nei confronti dell'autore o degli autori della violazione.

Se si tratta di una più grave irregolarità, il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale procedono alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, la quale:

- può revocare il mandato per giusta causa all'amministratore autore della violazione del Sistema preventivo;
- può fare domanda al Tribunale di revocare il mandato al Sindaco autore della violazione.

Resta salvo ogni diritto della Cooperativa in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall'autore della violazione del sistema preventivo.

d. Misure sanzionatorie nei confronti di collaboratori esterni

Nel caso di violazione da parte di un collaboratore esterno (consulente, agente, procuratore, fornitore) o di un partner di Open Group delle prescrizioni e delle procedure contenute nelle parti del Sistema preventivo richiamate in un'apposita clausola contrattuale, colui che ha sottoscritto per la Cooperativa il contratto contenente detta clausola violata o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, il Presidente del C.d.A., adotta nei confronti del medesimo autore della violazione, in virtù dell'attivazione di quanto previsto nella clausola medesima inserita nei contratti/lettere di incarico, la risoluzione del rapporto e l'eventuale richiesta di risarcimento danni.

PARTE SPECIALE

METODOLOGIA

La documentazione prodotta rappresenta la sintesi del lavoro di ricognizione e valutazione dei processi e delle attività di Open Group considerati “sensibili” con riferimento ai reati previsti dal Decreto Legislativo 231 del 2001.

L’attività è stata svolta attraverso la predisposizione di interviste che hanno avuto il fine di mappare i processi sensibili a rischio reato con i responsabili delle funzioni maggiormente interessate.

Le informazioni sono state così raccolte al fine di fornire elementi utili all’identificazione del rischio e allo sviluppo di ipotesi di miglioramento.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dal vertice, da dirigenti, da dipendenti e da liberi professionisti inquadrati in organico, operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da liberi professionisti non inquadrati in organico, da fornitori e da collaboratori esterni: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di fare in modo che tali soggetti si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati ascrivibili all’ente.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Open Group, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all’OdV ed ai responsabili delle altre funzioni di Open Group, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alle mansioni effettivamente espletate, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci e dei documenti collegati;
- il piano dei conti di contabilità generale;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in Open Group.

Ai consulenti ed ai partners deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Open Group; il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce, infatti, obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

INTRODUZIONE E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le Parti Speciali sono composte da singole sezioni predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto 231/2001.

La prima Parte Speciale, **denominata A**, si riferisce alle tipologie delittuose elencate negli articoli 24, 25 e 25 decies del Decreto, ossia i **reati posti a tutela del buon andamento e delle imparzialità della Pubblica Amministrazione**, quelli a **tutela del patrimonio pubblico** e delle Comunità europee, nonché quelli a tutela **dell'Amministrazione della Giustizia**.

La seconda Parte Speciale, **denominata B**, concerne le fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter del Decreto, ossia i **reati societari e corruzione fra privati**

La terza Parte Speciale, **denominata C**, ha ad oggetto i delitti previsti dall'art. 25 octies del Decreto, ossia i **reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio**.

La quarta Parte Speciale, **denominata D**, ha ad oggetto i delitti previsti dall'art. 25 septies del Decreto, ossia i **reati posti a tutela della vita, dell'integrità psicofisica e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro**.

La quinta Parte Speciale, **denominata E**, inerisce ai **delitti informatici** previsti dall'art. 24 bis del Decreto.

La sesta Parte Speciale, **denominata F**, riguarda i reati previsti dall'art. 25 undecies del Decreto, ossia gli **illeciti ambientali**.

La settima Parte Speciale, **denominata G**, ha ad oggetto i reati previsti dall'art. 25 novies del Decreto posti a tutela delle **violazioni del diritto d'autore**.

L'ottava Parte Speciale, **denominata H**, ha ad oggetto i reati previsti dall'art. 25 duodecies del Decreto, ovvero **l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**.

La nona Parte Speciale, **denominata I**, riguarda i reati previsti dall'art. 25 quinquiesdecies del Decreto, classificati tra i **delitti contro le violazioni fiscali in materia di reati tributari**.

La decima Parte Speciale, **denominata L**, ha ad oggetto i reati previsti dall'art. 25-septiesdecies classificati tra i **delitti contro il patrimonio culturale** e art. 25-duodevicies rubricato tra i **delitti riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**.

Il rischio connesso alla commissione degli altri reati ascrivibili all'ente, previsti dal decreto, non è stato preso in considerazione perché valutato come estremamente marginale in considerazione dell'attività svolta dalla Cooperativa. È, comunque, demandata al Consiglio di Amministrazione, anche su impulso dell'OdV, l'integrazione, l'ampliamento e l'eventuale modifica delle Parti Speciali del presente Modello.

Preliminarmente, si evidenzia che si sono tenuti incontri con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con le principali figure apicali e con i principali responsabili dei processi e delle funzioni aziendali. Le informazioni sono state durante apposite interviste, al fine di fornire elementi utili all'identificazione del rischio e allo sviluppo di ipotesi di miglioramento:

- per ciascun reato è stata riportata la definizione ed una analisi delle aree coinvolte e dei ruoli di responsabilità in essa inclusi;

- dall'analisi delle interviste e delle informazioni raccolte, sono state individuate le possibili condotte illecite e di conseguenza gli eventuali reati;
- è stato, inoltre, indicato, come previsto dal Decreto, il ruolo dei soggetti coinvolti distinguendo fra figure apicali e sottoposti;
- sono stati identificati e descritti i punti di controllo esistenti e ne è stata fornita valutazione rispetto alla mitigazione dei rischi individuati.

Ai fini dell'attuazione del presente Modello di gestione, organizzazione e controllo ex del D. Lgs. 231/2001, Open Group ha individuato nei soggetti apicali, per ciascuna area sensibile individuata nelle singole Parti Speciali, i responsabili interni, i quali sono tenuti ad informare costantemente e tempestivamente all'OdV, che svolgerà la propria attività ispettiva e di impulso. Tali soggetti costituiscono il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione dei reati e sono referenti diretti dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo.

In particolare, responsabili interni di Direzione e di area:

- vigilano sul regolare svolgimento dell'operazione di cui sono referenti;
- informano collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei reati connessi alle operazioni aziendali svolte;
- comunicano all'Organismo di Vigilanza le eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello;
- contribuiscono all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza ed informano l'OdV delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni.

LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO REATO

Misurare il rischio di un'attività, ai fini del D.Lgs. 231/2001, significa analizzare le probabilità che il fatto o il comportamento che si vuole evitare possano verificarsi all'interno dell'organizzazione, compromettendo quindi la sua capacità competitiva, la sua redditività o addirittura la sua stessa esistenza.

Il rischio può essere scomposto in quattro componenti:

- un potenziale pericolo o la minaccia che l'evento negativo possa manifestarsi;
- la probabilità del verificarsi di tale evento negativo;
- la conseguenza di tale accadimento;
- l'esposizione al rischio, che è il prodotto della probabilità che il rischio si manifesti per il suo impatto (dannoso) potenziale.

In definitiva si può affermare che il rischio preliminare (ex ante adozione MOG 231) costituisce il prodotto del calcolo di probabilità e impatto. Il risultato di questo prodotto determina appunto il grado di rischio preliminare (o ex ante).

La percezione del rischio, dal punto di vista soggettivo, può essere influenzata dai seguenti fattori:

- Controlli che l'Ente effettua;
- Timori circa l'entità dell'impatto che il rischio può avere sulle attività dell'ente;
- Familiarità delle strutture direttive dell'ente con il rischio;

- Elementi esterni, quali ad es. la pressione esercitata sull'ente da parte del mercato, dei concorrenti o degli investitori;
- Fiducia nelle capacità e nell'integrità dei dipendenti e dei collaboratori, nonché nella capacità della struttura aziendale di determinare con facilità il verificarsi di un evento illecito dannoso.

Poiché non vi è alcun modo all'interno di un'organizzazione aziendale di ridurre i rischi a zero senza aumentare a dismisura i costi del controllo o senza rischiare di paralizzare il normale svolgimento dell'attività, il modello definisce il grado di rischio accettabile, allo scopo di adeguare le attività di controllo e monitoraggio.

Di seguito si illustra la metodologia utilizzata per la valutazione del rischio in Open Group per la costruzione del sistema di *risk assessment*.

Nella costruzione del *risk assessment* si è tenuto conto, oltre che delle indicazioni contenute nelle linee guida CONFINDUSTRIA e delle best practices di settore, anche del metodo internazionale di analisi dei rischi conosciuto come F.M.E.A. (Failure Mode and Effects Analysis).

Per implementare il sistema di pesatura del risk assessment, il punto di partenza è stata una matrice **IMPATTO x PROBABILITA'** all'interno della quale fosse possibile poter classificare i rischi riscontrati all'interno della Cooperativa.

| | | PROBABILITA' (scala da 1 a 5) | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|
| | | improbabile | raro | possibile | probabile | molto probabile |
| IMPATTO (scala da 1 a 5) | ELEVATO | MEDIO 5 | MEDIO 10 | ALTO 15 | ALTO 20 | ALTO 25 |
| | ALTO | MEDIO 4 | MEDIO 8 | MEDIO 12 | ALTO 16 | ALTO 20 |
| | MEDIO | BASSO 3 | MEDIO 6 | MEDIO 9 | MEDIO 12 | ALTO 15 |
| | BASSO | BASSO 2 | MEDIO 4 | MEDIO 6 | MEDIO 8 | MEDIO 10 |
| | SCARSO | BASSO 1 | BASSO 2 | BASSO 3 | MEDIO 4 | MEDIO 5 |

Tabella 1: Rischio inerente (3 livelli: basso-medio-alto)

Il passo successivo è stato quello di trovare una pesatura idonea per le due variabili considerate.

PESATURA IMPATTO

Per valutare l'impatto che un particolare reato può avere sulla Cooperativa si è operato innanzitutto valutando i due aspetti che il Decreto utilizza per questo tipo di valutazione, ovvero le sanzioni amministrative e quelle interdittive. Poiché per entrambe le sanzioni il D.Lgs. 231 non prevede valori precisi ma si rimanda a intervalli (di quote per le amministrative, di tempo per le interdittive), avendo la necessità di lavorare su un valore singolo si è scelto di considerare in entrambi i casi il valor medio dell'intervallo di riferimento (es. se un illecito prevede una sanzione amministrativa che va da 100 a 600 quote si è considerato come riferimento 350; se prevede un'interdizione che va dai 3 ai 24 mesi si considera 13,5).

Poiché la matrice IMPATTO x PROBABILITA' è strutturata su 5 livelli (Basso - Sufficiente - Medio - Alto - Elevato), è stato stabilito, per dare coerenza matematica allo strumento, di valutare anche l'impatto sanzionatorio e quello interdittivo su 5 livelli, così strutturati:

- per le sanzioni amministrative, considerando che la sanzione minima prevista è 100 e la massima è 1000, sono state create 5 fasce a partire da 100 aggiungendo ogni volta 180, (ovvero $(1000 - 100)/5$) fino ad arrivare a 1.000.
- per le sanzioni interdittive si è usato lo stesso principio, ovvero la sanzione minima è 3, la massima è 24, si son create 5 fasce partendo da 3 e aggiungendo ogni volta 4,2 ($(24-3)/5$) fino ad arrivare a 24.

Inoltre, è stato considerato un altro aspetto, ovvero che le due sanzioni non sono equipotenti, ma quelle di tipo interdittivo hanno un impatto maggiore rispetto a quelle di tipo amministrativo: per questo motivo la valutazione rispetto alla sanzione amministrativa avrà un peso di 0,4 sul totale, mentre quella rispetto all'interdizione avrà un peso di 0,6 sul totale.

PESATURA PROBABILITA'

Per quanto concerne la pesatura della probabilità, si fa riferimento a 5 parametri giudicati particolarmente indicativi per la valutazione, ovvero:

- rilevanza;
- rapporti con le Pubblica Amministrazione;
- grado di autonomia;
- correlabilità;
- strumenti.

| | descrizione | PROBABILITA' BASSA | PROBABILITA' ALTA | Valori possibili |
|---------------------------|--|--|--|--|
| RILEVANZA | fattore che misura l'importanza dell'attività/processo in relazione agli obiettivi strategici (di redditività, operatività, sviluppo, etc.) della società | - se l'attività o il processo NON è rilevante per la società | - se l'attività o il processo è rilevante per la società | N/A (0)- scarso (0,2)- basso (0,4) -medio (0,6) - alto (0,8) - elevato (1) |
| RAPPORTI CON LA PA | fattore che misura la frequenza di contatti con la PA, in riferimento all'attività/processo sensibile esaminato | - se per quell'attività non vi sono o sono rari i contatti con la PA | - se per quell'attività vi sono spesso contatti con la PA | N/A (0)- scarso (0,2)- basso (0,4) -medio (0,6) - alto (0,8) - elevato (1) |
| GRADO DI AUTONOMIA | fattore che misura il grado di discrezionalità/autonomia dei soggetti coinvolti nell'attività/processo sensibile esaminato | - se esiste un sistema di deleghe efficace e adeguatamente formalizzato | - se il sistema di deleghe non esiste o se esiste ma non è adeguatamente formalizzato (autonomia di fatto) | N/A (0)- scarso (0,2)- basso (0,4) -medio (0,6) - alto (0,8) - elevato (1) |
| CORRELABILITA' | fattore che misura la possibilità di associare il rischio a determinate persone o funzioni | - se è facilmente individuabile la persona/funzione specifica che svolge l'attività/processo sensibile | - se è difficilmente individuabile la persona/funzione specifica che svolge l'attività/processo sensibile | N/A (0)- scarso (0,2)- basso (0,4) -medio (0,6) - alto (0,8) - elevato (1) |
| STRUMENTI | fattore che misura la disponibilità di strumenti idonei alla commissione del reato in capo alla funzione aziendale che gestisce il processo/attività sensibile | - se la funzione NON dispone di poteri decisionali/autorizzativi e/o di risorse economiche assegnate per quell'attività/processo | - se la funzione dispone di poteri decisionali/autorizzativi e/o di risorse economiche assegnate per quell'attività/processo | N/A (0)- scarso (0,2)- basso (0,4) -medio (0,6) - alto (0,8) - elevato (1) |

Valore di probabilità del rischio reato = somma di tutti e 5 i fattori

Nota: non è possibile assegnare valore zero (N/A) a tutti e 5 i fattori, perché ciò implicherebbe l'ipotesi teorica che la probabilità che si verifichi un illecito non esista.

Pertanto in assoluto il valore della probabilità minimo è pari a 0,2 (e può arrivare ad un massimo di 5 se tutti i fattori hanno alta probabilità = 1)

Il rischio inerente viene mitigato dai controlli per arrivare al rischio residuo. Nella figura sottostante si sono definiti i controlli che misurano il rischio reato.

| | descrizione | Alto livello di controllo | Basso livello di controllo | Valori possibili |
|---|--|---|--|--|
| ESISTENZA ED AGGIORNAMENTO PROCEDURE | fattore che misura l'esistenza ed il costante aggiornamento di procedure formalizzate che disciplinano l'attività/processo sensibile | - se è stato istituito un sistema di prassi e procedure aziendali, formalizzate, con una chiara esplicitazione dei compiti assegnati ai soggetti coinvolti nell'attività sensibile | - se NON vi sono procedure formalizzate, ma i soggetti operano con prassi, anche consolidate, senza una chiara esplicitazione dei compiti assegnati ai soggetti coinvolti nell'attività sensibile | N/A (0)- scarso (0,2)- basso (0,4) -medio (0,6) - alto (0,8) - elevato (1) |
| ESISTENZA ED AGGIORNAMENTO DELEGHE | fattore che misura l'esistenza ed il costante aggiornamento di un sistema di deleghe che regolino l'attività/processo sensibile | - se è stato istituito un sistema di deleghe, formalizzate in conformità alle disposizioni di legge applicabili, con una chiara esplicitazione dei poteri assegnati ai soggetti coinvolti nell'attività sensibile e se lo stesso è documentabile | - se NON è stato istituito un sistema di deleghe o se le stesse non sono adeguatamente formalizzate in conformità alle disposizioni di legge applicabili, nonchè se manca una chiara esplicitazione dei poteri assegnati ai soggetti coinvolti nell'attività sensibile | N/A (0)- scarso (0,2)- basso (0,4) -medio (0,6) - alto (0,8) - elevato (1) |
| CONOSCENZA E COMUNICAZIONE | fattore che misura il grado di conoscenza da parte dei soggetti coinvolti nell'attività/processo sensibile esaminato del sistema di procedure e regole aziendali che disciplinano le relative attività sensibili nonché il grado di comunicazione agli stessi in caso di cambiamenti nel sistema procedurale | - se esiste un buon livello di conoscenza delle procedure da parte della funzione specifica che svolge l'attività/processo sensibile e se esiste un tempestivo aggiornamento in funzione dei cambiamenti procedurali (buon livello di comunicazione) | - se esiste un basso livello di conoscenza delle procedure da parte della funzione specifica che svolge l'attività/processo sensibile e se, in caso di cambiamenti, la funzione stessa non è aggiornata (basso livello di comunicazione) | N/A (0)- scarso (0,2)- basso (0,4) -medio (0,6) - alto (0,8) - elevato (1) |
| SEGREGAZIONE DEI COMPITI | fattore che misura l'assegnazione di ruoli e poteri a soggetti/funzioni diverse | - se per ogni attività/processo sensibile vi sono più soggetti/funzioni coinvolti (es. non deve esserci identità soggettiva tra coloro che decidono, eseguono, forniscono evidenza contabile e controllano) | - se più attività/processi sensibili sono gestite dal medesimo soggetto/funzione con una commistione del ruolo operativo e del ruolo di supervisione (es. il medesimo soggetto registra una fattura e ne dispone il pagamento) | N/A (0)- scarso (0,2)- basso (0,4) -medio (0,6) - alto (0,8) - elevato (1) |
| CONTROLLI PRIMARI E MONITORAGGIO | fattore che misura l'esistenza di controlli primari (o di primo livello) nonché di ulteriori controlli (di secondo o terzo livello) sui processi/attività sensibili | - esistenza sia di controlli primari (diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività/processi sensibili, di tipo manuale e/o informatizzato) sia di un sistema di monitoraggio sull'effettività dei controlli primari svolta da soggetti interni e/o esterni al processo/attività sensibile | - mancanza/carenza sia di controlli primari (diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività/processi sensibili, di tipo manuale e/o informatizzato) sia di un sistema di monitoraggio sull'effettività dei controlli primari svolta da soggetti interni e/o esterni al processo/attività sensibile | N/A (0)- scarso (0,2)- basso (0,4) -medio (0,6) - alto (0,8) - elevato (1) |

Valore di probabilità del rischio reato = somma di tutti e 5 i fattori

Nota: non è possibile assegnare valore zero (N/A) a tutti e 5 i fattori, perché ciò implicherebbe l'ipotesi teorica che la probabilità che si verifichi un illecito non esista.

Pertanto in assoluto il valore della probabilità minimo è pari a 0,2 (e può arrivare ad un massimo di 5 se tutti i fattori hanno alta probabilità = 1)

Una volta terminata l'analisi dei controlli esistenti è possibile quindi verificare secondo la seguente matrice in basso l'impatto dei controlli sul rischio: un livello molto alto di controllo può mitigare un rischio di livello elevato sino a farlo risultare un rischio di livello basso.

| | | LIVELLO DI RISCHIO INERENTE | | |
|----------------------|---------|-----------------------------|-------|-------|
| | | BASSO | MEDIO | ALTO |
| LIVELLO DI CONTROLLO | SCARSO | BASSO | MEDIO | ALTO |
| | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO |
| | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO |
| | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO |
| | ELEVATO | BASSO | BASSO | BASSO |

Tabella 2: Rischio residuo (3 livelli: basso-medio-alto)

Il sistema di analisi del *risk assessment* prevede anche una colonna, dove viene riassunto quello che è il risultato del calcolo relativo al livello di rischio e grado di controllo emerso per il caso analizzato.

RISCHIO EX POST (OVVERO DOPO L'ADOZIONE DELLE MISURE A PRESIDIO INDICATE NEL MOG 231)

Effettuata l'analisi dei controlli esistenti sui singoli processi/attività sensibili, definito il "Rischio con controllo" ed analizzato il ruolo della "Funzione" correlata al determinato processo/attività, si passa a determinare il grado di "rischio potenziale" ex post, ovvero il rischio "residuo" a seguito dell'adozione delle misure a presidio indicate nel MOG 231/01.

Il grado di rischio ex post scaturisce quindi dai seguenti elementi:

- valutazione effettuata sui controlli esistenti sui singoli processi/attività sensibili in relazione ai potenziali reati considerati a rischio ex D.Lgs. 231/01;
- analisi della funzione correlata al singolo processo/attività;
- valutazione dei presidi da implementare con l'adozione del MOG.

Gli output dell'analisi sviluppata con la metodologia sopra descritta sono riportati interamente nell'allegato al presente documento, denominato "GAP ANALYSIS".

PARTE SPECIALE – A REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tipologia di reati

La presente Parte speciale si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della giustizia elencati agli artt. 24 e 25, e 25 decies del D.Lgs. 231/2001:

a) Fattispecie corruttive

- Peculato (nel caso in cui derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea)⁴ (art.314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (nel caso in cui derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea) (art.316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli Organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Abuso d'ufficio (nel caso in cui derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea)(art. 323 c.p.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Fattispecie

⁴ In merito ai reati di peculato e di abuso d'ufficio si dà evidenza che posto che si tratta di reati propri il cui autore è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, la responsabilità ex D.lgs 231/2001 dell'ente potrà sussistere nel caso di concorso esterno ovvero nel caso in cui l'esponente aziendale (c.d. extraneus) potrebbe - per favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o, nell'ipotesi del peculato, a distrarre) utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio.

- La fattispecie di reato di corruzione si realizza quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, riceva per sé o un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetti la promessa.
- L'abuso d'ufficio è il reato commesso da colui che, rivestendo una particolare posizione all'interno della pubblica amministrazione (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), approfitta proprio di tale condizione per ottenerne un vantaggio oppure per causare un danno ad altri. È responsabile anche il privato che consapevolmente concorre con il soggetto qualificato, apportando un contributo causale alla realizzazione della condotta illecita.
- Il peculato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del proprio ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria. È responsabile anche il privato che consapevolmente concorre con il soggetto qualificato, apportando un contributo causale alla realizzazione della condotta illecita.

b) Reati in tema di erogazioni pubbliche

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

c) Truffa e frode ai danni dello Stato

- Art. 356 del Codice Penale – Frode nelle pubbliche forniture
- Art. 640 comma 2, n.1 del Codice Penale – Truffa ai danni dello Stato
- Art. 640-ter del Codice Penale – Frode informatica in danno allo Stato

Fattispecie

- Il reato di frode nelle pubbliche forniture si realizza nell'esecuzione di un servizio in pubblica fornitura avente caratteristiche diverse e qualità significativamente inferiori rispetto a quanto espressamente prescritto dal capitolato di appalto ovvero dalle condizioni pattuite.
- La fattispecie di reato di Truffa ai danni dello Stato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto per la Società, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).
- La fattispecie di reato di Frode informatica in danno dello Stato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto per la Società, sia alterato il funzionamento di un sistema informatico o telematico o siano manipolati i dati in esso contenuti, arrecando danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico).

d) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria

- Art. 377-bis del Codice Penale - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Fattispecie

Indurre, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria in sede di procedimento penale.

Potenziali aree di attività a rischio in Open Group e controlli in essere

In particolare, si segnala che la Cooperativa intrattiene rapporti con Enti Pubblici per la partecipazione a gare di appalto o a procedura di negoziazione diretta (Province, Regioni, Comuni, Università, Biblioteche, etc.).

Inoltre, i contatti della Cooperativa con la Pubblica Amministrazione sono indirizzati ad ottenere autorizzazioni/licenze/concessioni amministrative e di edifici (accoglienza, integrazione ed educazione), ovvero derivanti dall'acquisizione e/o gestione di servizi o affidamento di strutture.

Dunque, alla luce delle considerazioni sopra svolte, i processi, allo stato attuale, ritenute maggiormente esposte a rischio di reati contro la P.A. sono quelle di seguito elencate:

1. Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici durante le procedure di gara o di negoziazione diretta;
2. Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici per la richiesta di autorizzazioni/licenze/concessioni amministrative per interventi sulle strutture convenzionate o affidate, su immobili, concessioni edilizie, abitabilità dei locali, strumentali allo svolgimento dell'oggetto sociale ecc.;
3. Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici finalizzati all'ottenimento di finanziamenti pubblici ministeriali o europei in ambito socio/educativo e culturale;
4. Gestione dei rapporti con Istituzioni e Authority, nonché con gli Enti pubblici competenti nei seguenti settori: fiscale-tributario, previdenziale, tutela ambientale, sicurezza ed igiene sul lavoro ecc.;
5. Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (Pubblica Amministrazione) in fase di predisposizione, elaborazione ed invio dei flussi di rendicontazione/fatturazione periodica;
6. Gestione della documentazione e delle comunicazioni in merito all'ingresso degli ospiti nelle strutture di accoglienza, integrazione, educazione e cultura;
7. Gestione dei rapporti con funzionari della Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni;
8. Definizione del processo di gestione, monitoraggio e controllo dei farmaci custoditi nelle strutture di accoglienza, integrazione, educazione e cultura.

Rilevano, altresì, ancorché indirettamente, i seguenti processi:

9. Selezione ed assunzione del personale;
10. Gestione del contenzioso tributario/giudiziario;
11. Conferimento di incarichi consulenziali/professionali;
12. Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni.

L'individuazione e la valutazione del rischio-reato si è ottenuta mediante l'utilizzo di appositi parametri soggettivi e oggettivi, stabiliti e riconosciuti dalla prassi nazionale ed internazionale nella conduzione delle attività di analisi dei rischi. Di seguito, a titolo esemplificativo, i parametri impiegati:

- numero dei soggetti che svolgono le attività sopraindicate;
- anzianità di servizio;
- tipologia e frequenza dei contatti con la Pubblica amministrazione;
- grado di discrezionalità delle figure coinvolte nello svolgimento dell'attività;
- disponibilità di spesa/economiche delle figure che trattano con la P.A.;
- livello di regolamentazione dell'attività;
- esistenza di un sistema di reporting e di adeguati assetti organizzativi;
- storia giudiziaria dell'Ente e di tutti i lavoratori assunti nonché prestatori di opere e servizio.

Sulla base dei suddetti criteri, allo stato attuale, la configurazione di reati contro la P.A. o contro il Patrimonio Pubblico appare confinabile ad un livello medio-basso. Si è giunti a tale conclusione per le ragioni di seguito brevemente esposte:

- i soggetti coinvolti nelle attività sopra elencate sono sia apicali, sia sottoposti. Preme segnalare che al Presidente del C.d.A., (apicale) sono stati attribuiti, con delibera del Consiglio di Amministrazione nel 2020, i poteri di ordinaria amministrazione da esercitarsi con firma singola e disgiunta, eccetto per le restrizioni indicate nella citata delibera per cui dovrà operare entro limiti di spesa ivi previsti. La Direttrice generale, la Direttrice Commerciale e la Direttrice di produzione hanno poteri di spesa e procure speciali aggiornate periodicamente. Per quanto concerne le altre figure aziendali - coordinatori, educatori, impiegati - (sottoposti) hanno esclusivamente potere di spesa definiti in apposite procedure. Da ultimo, si evidenzia che i pagamenti vengono effettuati mediante mezzi tracciabili (bonifici, assegni bancari e circolari, carte di credito, ecc..), tranne quelli di modico valore;
- negli uffici maggiormente interessati dalle attività a rischio, il turn over dei dipendenti, allo stato, è particolarmente limitato;
- la struttura decisionale di Open Group, anche sotto il profilo della gestione delle disponibilità economiche, è verticistica. A tal riguardo si rinvia a quanto riportato nelle Parti Speciali B e C del Modello, oltre che all'organigramma societario e al sistema di deleghe e procure vigente;
- la Cooperativa risulta possedere una buona cultura dell'organizzazione;
- Open Group ha definito nel Codice Etico i principi generali di comportamento cui la Cooperativa si ispira;
- gli apicali e i dipendenti della Cooperativa non risultano mai essere stati soltanto indagati e/o rinviati a giudizio per delitti contro la P.A. o contro il Patrimonio Pubblico;
- nelle attività/aree sensibili, si osservino prassi più o meno consolidate e sono state formalizzate altresì alcune procedure ad hoc (ad esempio per la partecipazione a gare, approvvigionamento, etc.) tese ad ulteriormente diminuire il rischio - anche soltanto indiretto e mediato - di commissione di delitti contro la P.A. o contro il Patrimonio Pubblico.

I principi comportamentali che verranno indicati nel prosieguo hanno lo scopo precipuo di contribuire ad arginare i rischi di reato rilevati.

1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FUNZIONARI PUBBLICI DURANTE LE PROCEDURE DI GARA O DI NEGOZIAZIONE DIRETTA

In merito al punto sub 1), si evidenzia preliminarmente che la Cooperativa partecipa con frequenza a procedure di gara indette da Comuni, Province, Regioni, o comunque Pubbliche Amministrazioni etc. ed ha implementato una procedura interna “P0803 - Procedura Bandi di Gare” diretta a gestire tale attività parte integrante del Modello, nella versione di volta in volta in vigore. È opportuno segnalare che nella fase di partecipazione alla gara i rischi penali sono legati a produzioni documentali false o all’invio di dati non veritieri o, ancora, all’assunzione di personale su accordo con i pubblici ufficiali (P.U.) incaricati di pubblico servizio (I.P.S.). La presenza di una specifica procedura comportamentale (che rende chiaro e trasparente l’intero processo, e precisa le responsabilità e i ruoli di ciascuno) argina il rischio in concreto di realizzazione dei fatti di reato previsti e puniti dagli artt. 640 c.p. (truffa), 640 ter c.p. (frode informatica), 318 c.p. (corruzione per un atto d’ufficio), nonché 322 c.p. (istigazione alla corruzione).

Tali illeciti non coinvolgerebbero direttamente apicali della Cooperativa, ma personale ad essi sottoposto. Figure non apicali potrebbero, infatti, trasmettere documenti, dati e informazioni non veritieri nell’interesse di Open Group e/o manipolare, sempre nell’interesse della Cooperativa, dati contenuti nel sistema informatico o telematico dell’ente pubblico. Si segnala al riguardo che la responsabile dell’Ufficio Gare Bandi e Progetti effettua un controllo prima dell’invio di tutta la documentazione.

Di seguito si riporta il flusso procedurale per mitigare il rischio di reato con la PA.

Flusso di processo per la gestione della Gare

Il Flusso è il seguente per le procedure di Gara:



Presidi di controllo in essere:

- Delega scritta agli Addetti (1, 2 e 3) per l’utilizzo delle credenziali d’accesso alla piattaforma e alle successive operazioni di caricamento dei file con il relativo invio;
- Formazione agli Addetti (1, 2 e 3) sulle responsabilità 231 per i reati dolosi e colposi riguardo alla gestione del portale in conseguenza che ogni manomissione dei file e uso improprio della piattaforma comporta condotte penalmente illecite;
- Verbale di riunione da far sottoscrivere (annualmente) agli Addetti (1,2 e 3) dopo aver avuto l’adeguata formazione sopra descritta;
- Doppio controllo sulla gestione della documentazione di gara dagli Addetti (1,2 e 3) prima di procedere in autonomia da uno degli Addetti.

Per quanto concerne le pratiche di fatturazione, gestione del credito e di incasso si richiama integralmente quanto indicato nelle Parti Speciali B e C del presente Modello. Gli aspetti contabili e amministrativi delle commesse vanno organizzati e gestiti secondo quanto già indicato nelle Parti Speciali B e C, tenendo conto, naturalmente, delle specificità della materia qui trattata.

In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra svolte, la procedura in essere integrata con le modalità sopra indicate già in uso appare idonea a mantenere minimo il rischio di reati contro la P.A. della Cooperativa durante le procedure di gara.

2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FUNZIONARI PUBBLICI PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI/LICENZE/CONCESSIONI PER INTERVENTI SULLE STRUTTURE CONVENZIONATE, NONCHÉ PER INTERVENTI SU IMMOBILI, CONCESSIONI EDILIZIE, ABITABILITÀ DEI LOCALI, ECC.

Con riferimento a tutte le richieste di certificazioni/autorizzazioni/licenze/concessioni, la Cooperativa mette in atto un sistema di controlli che prevedono:

- effettuazione della verifica di congruenza tra quanto richiesto e poi certificato;
- effettuazione della verifica di congruenza fra quanto autorizzato e quanto dichiarato all'Ente Pubblico ai fini del pagamento dei corrispettivi previsti o del rilascio;
- tracciabilità della documentazione;
- sopralluoghi sull'esattezza delle caratteristiche fisiche dei fabbricati da parte di professionisti esterni o direttamente dal Responsabile Ufficio Sicurezza.
- formalizzazione di eventuali rapporti con soggetti esterni incaricati di svolgere attività a supporto della Cooperativa (a tal proposito si richiama sin da ora il paragrafo 5 che riguarda l'attività di incarichi di consulenza e prestazioni professionali a soggetti terzi).

Inoltre, in tutte le fasi dei processi, e in particolare nelle attività di seguito indicate, la Cooperativa fa espresso divieto di tenere comportamenti che:

- in sede di predisposizione e presentazione della documentazione necessaria, possano essere utilizzati per influire indebitamente sulla stipulazione del contratto o sul rilascio dell'autorizzazione o della certificazione;
- in sede di ispezioni/accertamenti da parte della Pubblica Amministrazione, possano essere finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Cooperativa, il giudizio/parere della Pubblica Amministrazione.

Dato che i rapporti aventi ad oggetto la richiesta di autorizzazioni/concessioni/licenze non sono mai stati oggetto di procedimenti penali e tenuto conto, altresì, che le prassi, consolidate e conosciute da tutti i dipendenti di Open Group tendono a ridurre al minimo il rischio di reato oltre che prescrivere comportamenti conformi alle previsioni del Codice Etico, l'integrazione di delitti di corruzione ad opera di soggetti apicali dotati di poteri di spesa più o meno ampi, può ritenersi circoscritta ad ipotesi del tutto residuali. L'effettivo riparo al rischio che si realizzino i già menzionati reati di corruzione sono le procedure e i controlli interni osservati di gestione della tesoreria, dei pagamenti, delle spese di rappresentanza, oggetto delle Parti Speciali B e C, nonché le procedure e i controlli riguardanti le assunzioni e i contratti di collaborazione con soggetti esterni.

Principi procedurali e indicazioni operative

È stata definita una procedura sia per i flussi finanziari che per la parte contabile e societaria con l'esatta individuazione delle figure aventi un ruolo attivo, raccomandando, altresì, che essa preveda i passaggi e le circostanze di seguito elencati:

- controllo dei flussi finanziari aziendali (per cui si rimanda alla Parti Speciali B e C del presente Modello);
- controllo della documentazione aziendale e, in particolare delle fatture passive (anche in tal caso si rimanda alle Parti B e C del Modello);

È raccomandabile, laddove possibile, separare i compiti e le responsabilità fra chi segue e assiste le operazioni di controllo/visite ispettive e chi discute gli esiti e le conclusioni delle medesime. A tal riguardo, è altresì opportuno che l'Organismo di Vigilanza venga tempestivamente informato dei controlli e delle verifiche ispettive in programma o, comunque, da poco avviate, affinché possa controllare che tutto avvenga e proceda nel rispetto delle cautele e delle procedure adottate.

3.GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FUNZIONARI PUBBLICI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI PUBBLICI MINISTERIALI O EUROPEI IN AMBITO SOCIO/EDUCATIVO E CULTURALE

In merito al punto sub 3), occorre evidenziare che la Cooperativa partecipa a bandi di gara per la gestione di servizi che comportano l'acquisizione contributi e/o finanziamenti pubblici.

Soggetti non apicali (magari dietro direttiva non ufficiale proveniente dall'alto da figure apicali) potrebbero eseguire in modo non ortodosso il progetto finanziato o utilizzare i contributi ricevuti per scopi e finalità estranei a quelli originari, ma pur sempre a beneficio di Open Group.

Tale procedura rende chiaro e trasparente l'intero processo e precise le responsabilità e i ruoli di ciascuno, rendo ipotizzabile solo in via puramente astratta la realizzazione dei fatti di reato previsti e puniti dagli artt. 316 bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea), 316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea), artt. 640, comma 2, n.1), 640 bis c.p. (Truffa aggravata ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea) e art. 640 ter c.p. (Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico).

In Open Group, è stata varata una misura preventiva per il manifestarsi di questi reati che riguarda la specifica formazione con tutti gli addetti dell'ufficio gare sull'argomento in maniera da conoscere ed essere consapevoli dei rischi che potrebbero derivare dal generarsi dell'evento criminoso.

4. GESTIONE DEI RAPPORTI CON ISTITUZIONI E AUTHORITY, NONCHÉ CON GLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI NEI SEGUENTI SETTORI: FISCALE-TRIBUTARIO, PREVIDENZIALE, TUTELA AMBIENTALE, SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO, ECC.

In ordine al punto sub 4), si precisa che gli organi pubblici con funzioni di controllo con cui la Cooperativa entra in contatto sono molteplici (Ministero, Agenzia delle Entrate, Dogane, Asl, Inail, Inps, Guardia di Finanza, etc.).

Si evidenzia che, in base agli ambiti e alle materie interessate dall'attività del singolo ente pubblico, la gestione del rapporto è affidata alla figura interna competente, sia sotto il profilo del ruolo rivestito, sia sotto il profilo delle conoscenze tecniche.

La firma di eventuali dichiarazioni e/o documenti di qualsivoglia genere per adesso, viene apposta dal Presidente del C.d.a., dalla Vicepresidente o dal Direttrice generale o da soggetti appositamente delegati secondo lo schema di deleghe e procure in essere in quel preciso momento.


Si precisa che il vero argine al rischio che si realizzino comportamenti penalmente rilevanti (ai sensi degli artt. 318 e ss.), più di quanto si è già detto, sono le procedure e i controlli interni osservati.

5. SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE

In relazione al punto sub 5), si osserva che la Cooperativa ha adottato una procedura (**PO601 “Procedura selezione e inserimento personale”**) per la gestione del procedimento di selezione e assunzione delle risorse umane parte integrante del Modello, nella versione di volta in volta vigente.

Tuttavia, poiché la selezione ed assunzione del personale può costituire una delle modalità attraverso cui possono essere commessi i vari delitti di corruzione, occorre all’interno del processo scandire tutti i passaggi fino ad arrivare alla scelta del candidato e alla sottoscrizione del contratto di assunzione.

Le fasi principali che attraversano il ciclo di assunzioni sono le seguenti:



Nelle fasi del processo prima di assumere un addetto si attivano i presidi in essere che sono alla base della prevenzione del reato e alla fine del processo si procede con il controllo di validazione ovvero sulla documentazione prodotta dal candidato. Infine, si verificano gli aspetti tecnici e la sottoscrizione del relativo contratto di lavoro.

6. GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO/GIUDIZIARIO

Con riguardo al punto sub 6), si evidenzia che Open Group, per quanto concerne il contenzioso tributario/giudiziario, si affida a professionisti individuati per le doti e le capacità professionali di cui la Cooperativa è venuta a conoscenza.

Si evidenzia che tali rapporti sono formalizzati con lettere d’incarico e/o contratti scritti. Dalla lettera di incarico a ciascun professionista debbono risultare in modo chiaro i termini e le condizioni previsti.

L'originale della lettera di incarico - o del contratto - dovranno essere conservati/archiviati presso l'Ufficio Amministrativo che dovrà, altresì, avere cura di conservare verificabili riscontri dell'attività svolta dal professionista - oltre che dei pagamenti effettuati -, nelle forme e con le modalità consentite dalla natura della prestazione resa.

L'effettiva adozione delle cautele indicate è idonea a ridurre al minimo il rischio che il professionista, svincolato da direttive scritte (anche di natura comportamentale) e con rapporti economici non trasparenti, si senta legittimato a favorire la posizione della sua cliente nel processo/contenzioso promettendo o dando ad un testimone, a magistrati e a funzionari pubblici in genere denaro o altra utilità per favorire la posizione della Cooperativa (realizzando così, in particolare, il reato di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319 ter c.p.). Inoltre, l'adozione delle medesime cautele - congiuntamente ai principi comportamentali indicati nel Codice Etico della Cooperativa - limita il rischio che il professionista, con offerte/promesse di danaro o altre utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria la persona chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale (integrando in particolare il reato previsto dall'art. 377 bis c.p.).

7. CONFERIMENTO DI INCARICHI CONSULENZIALI / PROFESSIONALI

In merito al punto sub 7), è opportuno segnalare che Open Group si affida generalmente a consulenti abituali, con cui intrattiene rapporti professionali ormai da molti anni.

Tale circostanza può essere considerata un indice di garanzia. Tali rapporti sono formalizzati con lettere d'incarico e/o contratti scritti. In relazione a tale attività, non si ritiene che vi sia nulla di più da aggiungere a quanto riportato e indicato nel precedente paragrafo (gestione del contenzioso giudiziario/tributario).

Infatti, le cautele ivi indicate sono idonee a regolamentare efficacemente le attività in oggetto riducendo ulteriormente il rischio astratto, nel caso di specie, che tramite tali rapporti si creino fondi neri o si realizzino i vari delitti di corruzione previsti e puniti dagli artt. 318 e ss. del Codice penale.

In generale è previsto un controllo specifico prima del pagamento della parcella del professionista fra l'emissione dell'ordine di acquisto e la sottoscrizione del contratto sulla base del corrispettivo pattuito.

8. GESTIONE DEGLI OMAGGI E DELLE SPONSORIZZAZIONI

Al fine di prevenire ipotesi corruttive, con riguardo alla gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni, di cui al punto sub 8), la Cooperativa effettua regalie o omaggi di modico valore, in accordo con la Direttrice Generale, secondo le indicazioni previste dal Codice Etico.

Con riferimento agli omaggi:

- gli omaggi e le regalie previste da Open Group debbono essere di modico valore (non superiore ad € 50,00) e debbono riguardare beni coerenti con l'attività della Cooperativa;
- eventuali omaggi superiori alla cifra di cui sopra devono essere:
 - rari;
 - autorizzati soltanto dalla Direttrice generale;

- coerenti con il Codice Etico.

Con riguardo alle Sponsorizzazioni: sponsorizzazioni, contributi o partecipazioni ad associazioni e simili, ancorché non praticate dalla Cooperativa, dovrebbero essere vietate qualora abbiano finalità non coerenti con il Codice Etico di Gruppo e dovrebbero riguardare solo attività coerenti con l'oggetto sociale della Cooperativa; si consiglia di specificare il percipiente della sponsorizzazione, l'importo corrisposto, il proponente all'interno della Cooperativa, le ragioni che hanno determinato l'erogazione, nonché i ritorni di immagine/notorietà ed altro che Open Group si aspetta dalla sponsorizzazione.

Inoltre, le spese, sia per gli omaggi e le regalie, sia per le sponsorizzazioni, devono essere registrate in contabilità generale negli appositi conti secondo i criteri di contabilità generale della Cooperativa previsti nelle Parti Speciali B e C, a cui si fa esplicito richiamo.

PARTE SPECIALE – B REATI SOCIETARI

Tipologia di reati

La presente Parte speciale si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dagli art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

A) Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 2624 c.c.)

Fattispecie:

- Esposizione consapevole – da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti (alla redazione dei documenti contabili societari), sindaci e liquidatori - nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico (previste dalla legge) di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale/finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

B) Tutela penale del capitale sociale

- Art. 2626 del Codice Civile - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 del Codice Civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 del Codice Civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 del Codice Civile – Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629-bis del Codice Civile – Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- Art. 2632 del Codice Civile - Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 del Codice Civile - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2637 del Codice Civile – Aggiotaggio

Fattispecie:

- Le fattispecie di reato si realizzano nel caso di restituzione anche simulata di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale o nell'ipotesi di ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve.

C) Tutela penale del funzionamento della società

- Art. 2625 del Codice Civile – Impedito controllo
- Art. 2636 del Codice Civile – Illecita influenza sull'assemblea

Fattispecie:

- La condotta illecita si manifesta nel caso di determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti.
- Impedimento mediante azioni od omissioni, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla Società di Revisione.

D) Tutela penale delle funzioni di vigilanza

- - Art. 2638 primo e secondo comma del Codice Civile – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Fattispecie

- - Esposizione nelle comunicazioni di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ovvero occultamento di fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti comunicare.
- - Omissione di comunicazioni obbligatorie.

E) Corruzione fra privati

- - Art. 2635 del Codice Civile – Corruzione fra privati
- - Art. 2635-bis, primo comma, del Codice Civile - Istigazione alla corruzione fra privati

Fattispecie:

- Dare o promettere (anche attraverso l'istigazione) denaro o altra utilità ad Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità non dovuta, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Potenziali aree di attività a rischio in Open Group e controlli in essere

Dall'analisi delle interviste e dalle informazioni ricevute emerge che le attività di controllo sulla gestione sono disciplinate da prassi aziendali, conformi alle disposizioni del Codice civile.

Di seguito vengono riportati i passaggi previsti dalle citate prassi aziendali, suddivise per rischio di reato:

- **Attività di controllo dei soci e di altri organi sociali:** trasmissione entro termini definiti e adeguati al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno di assemblee o di Consigli di Amministrazione o comunque sui quali il Collegio è chiamato ad esprimere il proprio parere. La funzione coinvolta, in particolare la Segreteria di Direzione, ha le responsabilità aziendali relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento dei documenti societari e alla loro archiviazione; è deputata a ricevere tassativamente ogni richiesta di informazioni o documentazione indirizzata al Consiglio di Amministrazione o ai suoi organi delegati, proveniente dai soci e/o dal Collegio Sindacale; assicurare la tracciabilità dell'iter procedurale relativamente ai flussi informativi delle attività in questione.
- **Operazioni sul capitale sociale:** ogni attività relativa al capitale sociale, che possa potenzialmente ledere la sua integrità, quali, ad esempio, la restituzione dei conferimenti, la distribuzione di utili e/o riserve, le operazioni di sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, le operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale e le operazioni straordinarie, viene sottoposta a parere obbligatorio e ad esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, con il coinvolgimento del Collegio Sindacale a cui viene richiesta una preventiva valutazione; nei casi in cui tali attività possano potenzialmente cagionare un danno ai creditori viene richiesto un ulteriore parere ai soci.
- **Attività assembleare:** la predisposizione di documenti, la preparazione delle riunioni assembleari e gli adempimenti di carattere societario, sono conformi alle relative disposizioni del Codice civile. Esiste un regolamento assembleare che prevede regole formalizzate per il controllo dell'esercizio di voto e per il controllo della raccolta e dell'esercizio delle deleghe di voto; sono altresì formalizzate disposizioni aziendali in termini di responsabilità e ruoli relativi alla trascrizione, pubblicazione e archiviazione dei verbali di Assemblea.
- **Predisposizione del bilancio d'esercizio:** L'attività di predisposizione della bozza di bilancio è gestita dalle funzioni interne all'Ufficio amministrativo. Il processo di definizione dei bilanci di esercizio annuale prevede l'aggregazione dei bilanci di verifica semestrali che vengono predisposti seguendo istruzioni interne. I soggetti indicati svolgono i seguenti compiti:
 - l'Ufficio Amministrativo inserisce le rilevazioni contabili durante l'esercizio e rileva le scritture di assestamento per la predisposizione della bozza di bilancio di esercizio inoltre verifica il corretto inserimento delle poste contabili, ordinarie e di assestamento, ed elabora la I bozza di Bilancio.
 - Il Responsabile Amministrativo verifica la corretta definizione delle poste di bilancio e si occupa, tra le altre cose, della verifica della prima bozza del Bilancio di esercizio nonché della predisposizione della seconda bozza di Bilancio una volta confrontatisi con il consulente fiscale.
 - La Direttrice Generale, nell'ambito delle attività necessarie alla predisposizione della bozza di bilancio di esercizio, interviene per analizzare la prima bozza di bilancio, per valutare le

componenti straordinarie e tutti i dati contabili. Si confronta prima con il Presidente, poi con il Consulente Fiscale per la redazione del Bilancio definitivo da Portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e quindi dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

- Le attività di gestione della contabilità sono disciplinate da istruzioni verbali e scritte, da circolari specifiche anche inviate dal consulente fiscale.

- Vi è inoltre un costante confronto con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione.

- Esistono differenti livelli di controllo esercitati da Responsabile Amministrativo; Direttrice Generale, Consulente Fiscale, Collegio Sindacale, Società di Revisione; prima del passaggio in Consiglio di Amministrazione e quindi nell'Assemblea dei Soci.

- In merito ai corretti principi contabili da utilizzare al fine della predisposizione del bilancio di esercizio, vengono diffuse istruzioni sia scritte sia verbali anche da parte dello studio di consulenza fiscale, al personale coinvolto nella predisposizione delle scritture contabili.

- La tenuta, la conservazione e l'aggiornamento dei fascicoli relativi ai bilanci, dalla approvazione al deposito e pubblicazione, è disciplinata da regole interne di archiviazione formalizzate. Tali regole rispettano i principi stabiliti dalla legge.

- Il Collegio Sindacale viene regolarmente informato della convocazione delle assemblee e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Vengono, inoltre, trasmessi al Collegio Sindacale ed alla Cooperativa di Revisione i documenti necessari al fine di poter effettuare le relative verifiche.

La Cooperativa, nello svolgimento dell'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di ottimizzare le procedure di mitigazione del rischio di reato, si deve ispirare ai seguenti principi deontologici e criteri operativi:

- chiara distinzione dei ruoli e delle funzioni anche all'interno dell'ufficio contabilità;
- chiara elencazione, dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, alla funzione che cura la predisposizione del bilancio e dei documenti contabili, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario delle date di chiusura del Bilancio;
- i responsabili delle aree coinvolte nei processi di formazione della bozza del progetto di Bilancio e delle altre comunicazioni sociali devono sottoscrivere una dichiarazione di veridicità, completezza e controllo dei dati e delle informazioni trasmessi;

La presente parte speciale si integra con i protocolli sulla gestione contabile e societaria, e gestione dei flussi

Per quanto attiene il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati, esso può eventualmente realizzarsi principalmente nelle seguenti attività:

- Rapporti con clienti (c.d. ciclo attivo "mercato privato") o fornitori (c.d. ciclo passivo).
- Selezione e assunzione del personale.
- Rapporti con banche/finanziarie/creditori.

Con riferimento al punto sub 1), all'interno del ciclo attivo, il reato di corruzione tra privati potrebbe essere commesso da parte di un membro del C.d.A. (apicali) e/o da parte di Responsabili di Area nella vendita di beni o servizi, con lo scopo di ottenere indebitamente dal cliente la conclusione di un contratto a danno di altro concorrente. Oppure nell'esecuzione di prestazioni di servizi, si tenta di corrompere un concorrente durante la partecipazione a una "gara privata" affinché lo stesso presenti condizioni peggiori.

Nel ciclo passivo, invece, il reato di corruzione potrebbe essere integrato nei confronti dei fornitori della Cooperativa per ottenere beni/servizi a migliori condizioni e/o a prezzi più favorevoli per la Cooperativa.

Con riferimento, ai rapporti con banche/finanziarie/creditori il reato potrebbe essere commesso, da un lato, nei rapporti con le banche, mediante la corruzione di funzionari per ottenere benefici economici, dall'altro, nei rapporti con le finanziarie, tramite la corruzione di un dipendente al fine di evitare che la Cooperativa sia segnalata alla U.I.F.. Da ultimo, il reato di corruzione potrebbe integrarsi nei rapporti con i creditori con lo scopo di concludere transazioni più vantaggiose per la Cooperativa ovvero al fine di ritardare l'azione esecutiva.

Si segnala che a mitigazione dei rischi di cui sopra la Cooperativa ha adottato una procedura di selezione del personale (P0601 "Procedura selezione e inserimento personale"), una procedura per acquisti e approvvigionamenti che definisce iter, soglie e poteri autorizzativi di spesa ("P0704 "Procedura acquisti e manutenzione"). I rapporti con le banche sono tenuti esclusivamente da soggetti muniti di apposita procura e nei limiti ivi previsti.

Sul ciclo attivo il mercato priva inteso come vendita di servizi ad altre aziende è attualmente limitato pertanto il rischio può risultare escludibile.

Ogni attività riguardante la disposizione di risorse deve essere autorizzata (anche se in via generale) da chi ne ha il potere, registrata documentalmente e verificabile con immediatezza. Così, ogni documento attinente alla gestione, rappresentativo di un fatto accaduto o di una valutazione operata deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.

Al fine di mitigare il rischio di corruzione fra privati, a tutti i soggetti destinatari del Modello è fatto divieto di:

- procedere a pagamenti non adeguatamente supportati da documentazione giustificativa.
- ricevere, pretendere, corrispondere e offrire direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altre utilità da, o a, un soggetto privato e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che: i) eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque, ii) siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra Open Group ed il predetto soggetto e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, a allo scopo di influenzare loro atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.

Le strutture della Società e i collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolte in attività che comportano rapporti con Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, membri di Organi Sociali di aziende private (siano esse clienti, potenziali clienti o

fornitori), o con soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente Modello nonché i regolamenti e le prassi/procedure aziendali in vigore.

Tutti i soggetti che all'interno di Open Group rivestono una delle cariche indicate nelle norme in commento che ricevano offerte di denaro o di altre utilità per compiere od omettere un atto in violazione dei propri doveri d'ufficio sono tenuti a comunicare tempestivamente la circostanza all'OdV.

PARTE SPECIALE - C RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di riciclaggio, secondo le fattispecie previste dopo l'integrazione del D.Lgs. 231/2001 con Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE del 14 dicembre 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il legislatore, inoltre, nel 2014 ha proceduto a modificare l'articolo 25 octies del D.lgs. 231/2001, includendo la nuova fattispecie di reato di autoriciclaggio - ex art. 648 ter.1 c.p. introdotto dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 - fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa "da reato" degli enti. L'elenco dei reati completo (tutti concretamente ipotizzabili in Open Group) è il seguente:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Ricettazione (articolo 648 c.p.):

Pone in essere il reato di ricettazione chi acquista, riceve od occulta, o comunque si intromette nel fare acquistare, ricevere od occultare i proventi di un delitto.

Per acquisto si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene;

Il termine ricevere sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza;

Per occultamento si intende il celamento del bene proveniente dal delitto, dopo averlo ricevuto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento del bene: tale condotta si concretizza in ogni attività di mediazione tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente. L'articolo 648 c.p. dispone che, perché si possa configurare il reato, la condotta debba essere finalizzata a procurare a sé o ad altri un profitto.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello, infatti, di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Riciclaggio (articolo 648 bis c.p.):

Pone in essere il reato di riciclaggio chi, in relazione ai proventi di un delitto non colposo, compie una serie di operazioni (tra cui sostituzione e trasferimento), finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di tali proventi.

Il termine riciclaggio identifica quindi le attività di "ripulitura" di proventi illeciti, mediante una serie di operazioni che consentono di occultarne la provenienza delittuosa e di trasformarli, in tal modo, in capitali leciti da immettere sul mercato.

Esempi di operazioni che configurano il riciclaggio sono riconducibili alle categorie:

- della sostituzione, che è l'attività mediante la quale i proventi illeciti vengono sostituiti con denaro pulito o altri valori (es: versamenti su conti correnti da parte dei riciclatori, che rimettono poi le somme agli effettivi destinatari mediante assegni o successivi prelievi; operazioni finanziarie o di investimento effettuate con denaro di provenienza delittuosa; costituzione in pegno di beni provenienti da delitto, al fine di ottenere prestiti di denaro).
- del trasferimento, che consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Esso si può attuare spostando il provento criminoso da un luogo ad un altro (ad esempio portando il denaro frutto di attività illecita all'estero), ovvero realizzando passaggi artificiali per celare la provenienza illecita e la sua appartenenza (come nel caso in cui un soggetto terzo acquisti, con le somme provenienti da un delitto, un immobile, per poi cederlo nuovamente al vero destinatario).

Si osserva che, mentre il delitto di ricettazione richiede una generica finalità di profitto, in quello di riciclaggio è presente lo scopo ulteriore di fare perdere le tracce dell'origine illecita dei proventi: ad esempio, si configura il delitto di ricettazione se si depositano nelle cassette di sicurezza i proventi di una rapina compiuta da un altro soggetto. Si configura il riciclaggio, invece, se si versano i soldi su un conto, per poi successivamente prelevarli.

Lo scopo del perseguimento del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai depurati e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere fraposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il delitto di cui all'art. 648ter si caratterizza per l'impiego dei proventi del delitto in attività economiche e finanziarie. Innanzitutto, tale fattispecie trova applicazione residuale, poiché può essere commessa da un soggetto che non sia stato concorrente nel delitto presupposto o nei delitti

di ricettazione o riciclaggio. Per comprendere la differenza tra le tre fattispecie, può farsi riferimento al criterio individuato dalla Corte di Cassazione, coincidente con la medesimezza o distinzione temporale delle condotte: si ritiene, così, che sussista il delitto di riciclaggio solo nel caso di condotte realizzate in fasi successive, aventi ad oggetto il “lavaggio” tramite trasformazione o sostituzione, ed il reimpiego in attività economiche. Si applica, invece, il delitto di cui all’art. 648ter nel caso in cui una serie di condotte realizzate in un contesto unico, sin dall’inizio finalizzato all’impiego. La previsione del delitto in esame risponde quindi ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il cosiddetto denaro sporco, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego. Tipicamente, possono costituire attività di impiego delle intestazioni di quote societarie, aziende commerciali, immobili e conti correnti, da parte di soggetti non in grado di giustificarne la disponibilità. A titolo di esempio, si consideri il caso dei parenti di un malavitoso che risultano proprietari di un immobile e che poi lo concedono in locazione a terzi.

Caratteristica comune, affinché possano configurarsi tali reati, è che chi ha attuato la condotta criminosa non abbia concorso nel “reato - base” (ad esempio, furto, rapina, truffa, usura, traffico di stupefacenti, eccetera), dal quale provengono il denaro o i beni oggetto di ricettazione, riciclaggio o reimpiego.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

La fattispecie di reato di autoriciclaggio si realizza mediante l’impiego in attività economiche o finanziarie di proventi illeciti, realizzato dallo stesso soggetto che ha commesso il reato dal quale quei proventi derivano, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Ad esempio, la Società acquista beni, servizi o consulenze ad un prezzo inferiore al valore di mercato, previa corruzione di un soggetto privato, e impiega successivamente le utilità provenienti dal delitto in attività economiche, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Oppure, si effettuano violazioni tributarie i cui proventi sono impiegati in attività economiche in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza illecita.

Potenziali aree di attività a rischio in Open Group e controlli in essere

Con riferimento all’ambito di applicazione societario del decreto 231, le aree ed i processi esposti maggiormente a rischio di reato sono il settore acquisti, quello commerciale e quello amministrativo-finanziario.

I soggetti potenzialmente coinvolti dai rischi di reato di cui alla presente Parte Speciale sono:

- Ufficio Acquisti
- Amministrazione
- Direzione Commerciale.

Con riferimento a tutte e tre le fattispecie sino ad ora trattate (648, 648bis, 648ter), è bene comunque ricordare che la responsabilità dell’ente sorge solo se viene accertato il conseguimento di un interesse o di un vantaggio da parte di quest’ultimo; pertanto, deve sussistere un’attinenza tra la

condotta incriminata e l'attività esercitata dall'ente, non configurandosi un illecito amministrativo ogniqualvolta le condotte siano poste in essere dal soggetto agente per meri scopi personali.

Più specificamente, è stata esaminata la seguente documentazione:

- P0704 - Procedura relativa all'attività "acquisti e manutenzioni" e, unitamente alla Mappa Parco Fornitori ed alla Valutazione Fornitori Generale;
- P0803 - Procedura gestione gare d'appalto.

Alla luce di quanto già previsto nelle procedure sopra elencate e di quanto emerso durante le interviste alle funzioni coinvolte nei processi oggetto di analisi, si segnalano alcuni controlli in essere che hanno rilevanza ai fini della presente Parte Speciale:

- Per l'ufficio acquisti la procedura prevede che i nuovi fornitori siano in possesso dei requisiti tecnici richiesti firmando e consegnando un'apposita autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dall'allegato xvii del d.lgs. n. 81/2008 - (dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);
- La verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori commerciali è effettuata acquisendo le seguenti informazioni: Visura Camerale aggiornata, DURC, assicurazione sul personale se presente.
- In entrambe le procedure richiamate in premessa vi è una corretta segregazione delle funzioni (ripartizione competenze), una corretta suddivisione delle attività in relazione ai ruoli definiti e la possibilità di individuare facilmente i diversi livelli di autorizzazione;
- Sono sempre indicati gli elementi giustificativi dei pagamenti (es. causale) tramite i quali la Tesoreria può risalire alla natura dell'operazione;
- Nella procedura acquisti (P704) è previsto che venga effettuato un controllo, al momento della ricezione della merce, sulla corrispondenza della merce all'ordine, sull'assenza di danneggiamenti e sul rispetto dei tempi di consegna. L'esito del controllo viene poi annotato;
- I pagamenti in contanti avvengono nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento;
- Nella procedura acquisti sono, inoltre, previsti dei controlli a campione da parte dell'Ufficio Acquisti, sia riguardo alle condizioni economiche concordate con i fornitori, sia sul rispetto della procedura. L'attendibilità dei fornitori viene valutata in relazione alla qualità del servizio reso per la fornitura e alla documentazione fornita nell'ambito del SGQ.
- I contratti di fornitura contengono adeguate clausole legali che tutelino dal rischio di incorrere inconsapevolmente in operazioni illecite.

Tutte le attività che hanno delle ripercussioni in materia fiscale e tributaria vengono gestite dall'area Amministrazione, in collaborazione con il Consulente Fiscale esterno e sono registrate nel software gestionale che raccoglie, elabora e informatizza i movimenti. Tale sistema gestionale comporta, quindi, un certo grado di affidabilità sulla raccolta dei dati poiché permette che tutti i movimenti siano tracciati e che sia rinvenibile l'origine o la natura degli stessi. È dal medesimo sistema gestionale, quindi, che vengono generate le informazioni sulle quali effettuare il calcolo delle imposte dovute.

Tale calcolo viene effettuato da un consulente fiscale, il quale intrattiene rapporti continuativi con l'Ufficio Amministrazione, per verificare la correttezza dei dati o per richiedere eventuali chiarimenti.

Tra l'area Amministrativa e il consulente fiscale vi è una costante collaborazione, finalizzata ad assicurare - da un lato - la corretta tenuta dei documenti e - dall'altro - la corretta redazione delle dichiarazioni.

Per quanto concerne le operazioni straordinarie, esse non sono regolate da un'apposita procedura. La proposta di operazione straordinaria viene portata in Consiglio di Amministrazione, il quale ne analizza la convenienza economica, gestionale e finanziaria e approva il progetto.

Il consulente fiscale interviene solo se necessario, qualora vi siano dei progetti che possano avere degli impatti particolari dal punto di vista fiscale.

Giova premettere che Open Group, in quanto Cooperativa è sottoposta ad un regime tributario particolare.

Dall'analisi delle interviste effettuate, risulta che gli aspetti fiscali collegati al bilancio ed alle dichiarazioni dei redditi, vengano gestiti nel rispetto dei principi di prudenza e di correttezza imposti dalla attuale normativa vigente, oltreché dalle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

I poteri di rappresentanza sono regolarmente aggiornati e viene conservato un elenco dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza e dei poteri di cui dispongono.

Per ogni procura o delega interna esistono i documenti che ne attestano il conferimento.

La Cooperativa è in regola dal punto di vista fiscale in quanto in possesso del regolare DURF. Il **DURF – Documento Unico Regolarità Fiscale** – è una certificazione fiscale, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, che attesta che l'impresa è in regola con i pagamenti delle imposte e dei contributi.

Attualmente sono presenti un protocollo contabile e amministrativa oltre che un protocollo finanziario che regola precisamente la tenuta della documentazione fiscale e la predisposizione delle dichiarazioni oltre che la gestione dei flussi finanziari.

Open Group, nello svolgimento delle attività che hanno delle ripercussioni in materia fiscale e tributaria, al fine di ottimizzare le procedure di mitigazione del rischio di reato, si deve ispirare ai seguenti principi deontologici e criteri operativi:

- chiara distinzione dei ruoli e delle funzioni coinvolte nella gestione delle attività fiscali-tributarie;
- predisposizione di incontri periodici con il consulente fiscale, al fine di verificare la correttezza delle dichiarazioni; tale programma deve contenere i nominativi dei partecipanti con la funzione ricoperta;
- previsione di un coinvolgimento, in tutte le riunioni il cui l'ordine del giorno dovesse prevedere l'analisi o lo studio di operazioni ad impatto fiscale e tributario, di un componente dell'Ufficio Amministrativo con la società di revisione del bilancio e il collegio;
- verifica periodica (a cura dell'Ufficio Amministrativo, seppure verificato periodicamente dalla Società di Revisione) dell'effettivo versamento delle ritenute previdenziali obbligatorie;
- verifica della coerente e corretta applicazione dei poteri autorizzativi in materia di gestione degli investimenti.

PARTE SPECIALE – D REATI IN MATERIA SALUTE E SICUREZZA

Tipologia di reati

La presente Parte speciale si riferisce ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro elencati all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

- A) Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Art. 589 del Codice Penale – Omicidio colposo

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto cagiona per colpa la morte di un altro individuo. L'ipotesi di colpa rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità dell'Ente è quella della colpa specifica, consistente nella violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- B) Lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Art. 590 del Codice Penale – Lesioni personali aggravate

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagiona per colpa lesioni gravi o gravissime. Il profilo di colpa attiene, nuovamente, alla violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione si considera grave quando:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a quaranta giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un organo o un senso.

La lesione si considera gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella;
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Potenziali aree di attività a rischio in Open Group e controlli in essere

OPEN GROUP Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. riconosce alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della organizzazione aziendale. Conseguentemente, la Cooperativa adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la

particolarità delle attività svolte, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. La sicurezza nell'ambiente di lavoro si realizza con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della Cooperativa (datore di lavoro, dirigenti, per la sicurezza, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure aziendali. La ricerca di vantaggi per la Cooperativa, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della salute e sicurezza, non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la Cooperativa adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- formazione;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dalla Cooperativa per prendere le misure necessarie per la prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Tutta la Cooperativa, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

La sicurezza sul lavoro è appositamente regolamentata dal D.Lgs. 81/2008 (T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche che impone al datore di lavoro di effettuare la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza ed adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Il Documento di Valutazione dei Rischi prevede un costante aggiornamento fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza

Le attività sensibili rispetto al rischio di commissione di reati previsti dall'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 di cui alla presente parte speciale sono quelle relative a:

- **Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori:** si tratta delle attività di pianificazione delle attività per la gestione del servizio di prevenzione e protezione.

- **Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro:** si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
- **Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi:** si tratta dell'attività di periodica valutazione dei rischi al fine di:
 - individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati;
 - identificare le misure in atto per la prevenzione e il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori;
 - definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.
- **Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori:** si tratta delle attività relative alla gestione e programmazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
- **Attività di informazione/comunicazione:** si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute.
- **Attività di formazione:** consiste nell'attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli.
- **Rapporti con i fornitori:** si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con i fornitori coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
- **Gestione della manutenzione dei beni in relazione all'attività svolta:** si tratta dell'attività di gestione della manutenzione di beni correlati all'attività svolta quali ad esempio gli impianti, che ne garantiscano integrità e adeguatezza con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.
- **Attività di monitoraggio:** si tratta della gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell'implementazione delle eventuali azioni correttive.
- **Audit:** si tratta della gestione dei meccanismi di controllo (audit, ispezioni, ecc.) per verificare:
 - la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure;
 - la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l'operatività delle responsabilità organizzative;
 - la conformità dei servizi rispetto alle leggi e alle norme interne; (iv) l'identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive;
 - l'identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili;
 - l'assicurazione della continuità nel tempo della conformità;
 - l'adeguato controllo dei fattori di impatto sul personale generati dalla attività del sito e l'adeguato monitoraggio e registrazione degli effetti.

Le principali “contromisure” di cui la Cooperativa può dotarsi al fine di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni personali gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sono rappresentate dal rispetto di tutte le cautele imposte dalla legislazione prevenzionistica in materia.

E' prevista la certificazione ISO 45001, standard di riferimento per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro riconosciuto a livello internazionale.

La norma nasce per supportare le organizzazioni a definire obiettivi e politiche in favore della tutela dei lavoratori in merito a rischi e pericoli in cui potrebbero incorrere sul luogo di lavoro.

PARTE SPECIALE – E REATI INFORMATICI

Tipologia di reati

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati informatici, secondo le fattispecie contemplate dagli art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001:

- Art. 615 ter del Codice Penale – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615 quarter del Codice Penale – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici telematici
- Art. 615 quinquies del Codice Penale – Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o di programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
- Art. 617 quarter del Codice Penale – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617 quinquies del Codice Penale – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 635 bis del Codice Penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635 ter del Codice Penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635 quater del Codice Penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635 quinquies del Codice Penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Art. 491 bis del Codice Penale – Documenti informatici
- Art. 640-quinquies del Codice Penale - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
- Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Trattasi di reati tutti concretamente ipotizzabili in Open Group.

Fattispecie (esempi)

- La fattispecie di reato si realizza nel caso di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o di permanenza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di proibire l'accesso.
- La fattispecie di reato si realizza nel caso in cui, per procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno si procurano, si riproducono, si diffondono, si comunicano o si consegnano codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque si forniscono indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo.
- La fattispecie di reato si realizza nel caso d'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- La fattispecie di reato si realizza mediante il procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con lo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

- La fattispecie di reato si realizza nel caso in cui si distruggano, deteriorino o rendano, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

Potenziali aree di attività a rischio in Open Group e controlli in essere

I soggetti coinvolti dalla presente Parte Speciale sono tutti gli utilizzatori di strumenti informatici.

In particolare le aree sensibili sono:

- Gestione della sicurezza fisica e logica dei sistemi informativi della Cooperativa, in particolare: delle applicazioni in uso c/o la Cooperativa;
- Gestione della rete telematica; manutenzione dei Client assegnati al personale dipendente della Cooperativa.
- Gestione delle credenziali di autenticazione per l'accesso al sistema informatico della Cooperativa;

Dalle informazioni ricevute si evince l'esistenza di alcune prassi e/o procedure che definiscono le modalità di accesso ai terminali, le attività di protezione dei dati sensibili e le modalità di utilizzo dei sistemi informatici di Open Group e, in particolare, l'istruzione operativa IO0715 sul sistema di protezione dei dati personali.

A tale proposito si segnalano alcuni controlli in essere rilevanti ai fini del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- è presente un responsabile della sicurezza informatica che ha il compito di attivare tutte le misure disponibili per contrastare le intrusioni da parte di esterni al sistema informativo;
- sono presenti policy di attribuzione delle password e un regolamento aziendale che disciplina in via generica l'utilizzo dei sistemi informatici;
- l'accesso alla rete di sistema è protetto tramite un nome utente ed una password. Il processo di autenticazione consente di ottenere uno specifico insieme di privilegi di accesso ed utilizzo rispetto alle risorse di rete;
- l'utilizzo dei device è disciplinato attraverso contratti di assegnazione di un sistema di elaborazione dati che vengono sottoscritti dai dipendenti a cui è assegnato lo strumento informatico.

Flusso di processo per la sicurezza della rete telematica

Tutti i dispositivi sono gestiti dalla Piattaforma di **Microsoft Azure** (controllo sui dispositivi tablet, PC e telefoni cellulari)

L'applicazione Azure controlla tutta la popolazione dei file condivisi in rete. Nel caso in cui un utente usa uno dispositivo o una rete non protetta può essere un rischio, perché il tutto funziona in cloud.



La piattaforma informatica che garantisce tutti i presidi di controllo ai fini della corretta gestione dei flussi informatici oltre che informativi è un prodotto della famiglia Microsoft: **Microsoft 365**.

Tutti gli utenti che devono accedere ai file presenti nel cloud, vengono censiti su Microsoft Active Directory, ed inseriti nei rispettivi "Gruppi di sicurezza".

Le varie cartelle e file sono accessibili solo da specifici gruppi di sicurezza: in questo modo l'utente ha accesso solo alle cartelle e ai file autorizzati dal proprio responsabile.

Per la gestione del tenant di Microsoft sono stati creati specifici account, con i privilegi di amministratore. Questi account vengono utilizzati SOLO per la gestione del sistema.

L'utente amministratore dispone quindi di due login separate: una per il normale lavoro sulla piattaforma, e una specifica che viene usata per entrare come Administrator nel tenant di Microsoft.

Tutti gli utenti definiti come amministratori di sistema devono accedere mediante doppia autenticazione MFA (multi-factor authentication), quindi oltre a login e password specifica viene richiesta l'autenticazione mediante applicazione Microsoft Authenticator installata nel proprio telefono. È previsto un ampliamento a tutti gli utenti che accedono alla piattaforma.

I device (sia Computer che cellulari) sono allo stesso modo censiti all'interno di Microsoft Active Directory, mediante Microsoft Intune. Tale configurazione ci permette di assegnare il device all'utente e controllare che il device sia "compliance" alla azienda (ad esempio la piattaforma verifica che sul dispositivo sia attivata la crittografia, oppure che sul cellulare sia impostato il pin di blocco).

Oltre a questo la piattaforma segnala comportamenti ritenuti "anomali" da parte degli utenti, come ad esempio l'accesso da Ip stranieri, oppure il download di ingenti quantità di dati effettuati da un utente.

A seguito di segnalazioni di non compliance, l'ufficio IT provvede a contattare l'utente per ripristinare le corrette impostazioni nel device, mentre in caso di segnalazioni di anomalie l'ufficio IT provvede a contattare l'utente specifico per avere informazioni in merito.

Dopo le indagini interne fatte insieme all'utente, in caso di dubbio l'account viene sospeso nel sistema e quindi inibito all'accesso di qualsiasi file all'interno del tenant.

Nel caso di furto/smarrimento del device viene invece avviata una procedura di Wipe del dispositivo stesso, in modo da cancellare anche da remoto il device stesso.

E' prevista l'attivazione di un servizio Soc, servizio di vigilanza contro la cyber attack per un monitoraggio attivo 24h su 24 e 7 gg/7, appaltato ad un fornitore esterno. Inoltre sarà attivo il sistema di raccolta log degli accessi da parte degli amministratori di sistema.

PARTE SPECIALE - F REATI IN MATERIA DI AMBIENTE

Tipologia di reati

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali previsti dall' art. 25 undecies del D.Lgs.231/01 astrattamente applicabili alla realtà di Open Group:

- Art 452-bis Codice Penale - Inquinamento ambientale
- Art 452-quater Codice Penale - Disastro ambientale
- Art 452- quinquies Codice Penale – Delitti colposi contro l'ambiente
- Art 452-octies Codice Penale – Circostanze aggravanti (Associazione per delinquere e di tipo mafioso finalizzata alla commissione di reati ambientali)

RIFIUTI - D.lgs. 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

- art. 256, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 152/2006 (Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione)
- art. 256, comma 3 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 (Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata)
- art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 (Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti)
- art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 (Miscelazione non consentita di rifiuti)
- art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006 (Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi)

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI

art. 258, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

- art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)
- art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
- art. 260 bis, commi 6 e 7 D. Lgs. n. 152/2006 (Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti)

- art. 260 bis, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006 (Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti) ⁵

SANZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA

- art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 (Inquinamento atmosferico)

Fattispecie (esemplificazioni)

- Scarico senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A allegato 5 parte terza del D. Lgs. 152/2006

In relazione alla attività di gestione rifiuti non autorizzata:

- Conferimento di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi ad un operatore privo di relativa autorizzazione al trasporto/ smaltimento
- Attività illecite poste in essere sui rifiuti da parte del soggetto che li trasporta e/o del soggetto che li riceve

In relazione alla caratterizzazione rifiuti e gestione dei rapporti con i laboratori di analisi:

- Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti
- Uso di un certificato falso durante il trasporto

Oltre quanto indicato in relazione ai singoli reati, è opportuno considerare anche la violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta di registri e formulari in quanto tali illeciti possono essere prodromici rispetto ad altri reati ambientali formalmente inseriti nell'ambito 231:

- Mancata tenuta e conservazione del registro di carico e scarico
- Mancata tenuta e conservazione del formulario
- Mancato invio della dichiarazione Sistri/REN

⁵ Si precisa che le sanzioni cui agli articoli 260-bis del d.lgs. 152 del 2006 (e vale a dire le sanzioni relative al SISTRI) non sono più applicabili a partire dal 1° gennaio 2019. Permane tuttavia la responsabilità amministrativa per gli illeciti commessi anteriormente a tale data, vigendo per il sistema delle sanzioni amministrative il principio della tendenziale irretroattività della norma (anche se più favorevole). Con la Legge di conversione del decreto semplificazioni - ossia con la legge n. 12 del 11 febbraio 2019 - sono infatti state adottate nuove misure in tema di tracciabilità dei dati ambientali concernenti la produzione ed il trasporto dei rifiuti. Il SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) è stato ufficialmente abolito con effetto a partire dal 1° gennaio 2019, con la conseguenza che i relativi contributi non sono dovuti ad alcun titolo. In sostituzione dell'abolito SISTRI, la succitata legge ha introdotto un nuovo sistema di tracciabilità elettronica denominato "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" le cui modalità operative e le cui procedure e termini utili all'iscrizione dei Soggetti obbligati o aderenti su base volontaria saranno stabiliti con successivo apposito Decreto interministeriale. Nelle more della piena operatività del nuovo Registro elettronico, la tracciabilità dei rifiuti continuerà ad essere garantita dagli operatori ottemperando ai preventivi oneri, vale a dire la tenuta e l'uso dei tradizionali Registri di carico e scarico, nonché dei Formulari per il trasporto dei rifiuti.

In relazione all'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti:

- Gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti per conseguire un ingiusto profitto

In relazione al traffico illecito di rifiuti:

- Esportazione di rifiuti non conforme alle norme di cui al Regolamento UE 1013/2006.

Omessa immediata comunicazione di cui all'art. 242, comma 1, D. Lgs. 152/2006, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito.

Inquinamento ambientale come conseguenza della mancata o insufficiente gestione/ applicazione dei controlli previsti relativamente agli aspetti ambientali sopra riportati.

Circostanze aggravanti ambientali: costituzione o partecipazione ad associazione per delinquere/associazione mafiosa per il compimento delle condotte illecite sopra indicate.

Al pari di quanto avvenuto con i reati in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, sono state inserite nel D.Lgs. 231/01 fattispecie delittuose punibili anche a titolo di colpa.

Anche questi reati, dunque (fatta eccezione per la previsione dell'art. 260 del D. Lgs. 152/2006), sono puniti in assenza della prova del dolo in quanto le fattispecie hanno principalmente carattere contravvenzionale: è perciò sufficiente che la condotta illecita sia frutto di un comportamento dovuto a mera negligenza, imprudenza o imperizia ovvero sia posta in essere in violazione di prescrizioni normative o regolamentari.

Potenziali aree di attività a rischio in Open Group e controlli in essere

Dal punto di vista ambientale Open Group figura principalmente come impresa produttrice/detentrica di rifiuti speciali ed urbani. I rifiuti prodotti nei vari servizi sono generalmente rifiuti assimilati agli urbani e pertanto la loro gestione è fatta in carico al servizio comunale di raccolta in forza del pagamento della tassa urbana sui rifiuti. È tuttavia possibile la produzione di rifiuti speciali derivanti dalle varie attività di assistenza, educazione e supporto delle persone diversamente abili e categorie svantaggiate: tra i rifiuti speciali prodotti si ricordano i rifiuti da decorazione e manutenzione biciclette. A seguito della cessione di alcune attività industriali e artigianali, la produzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi si è notevolmente ridotta.

Gestione dei rifiuti

Dal punto di vista organizzativo, la Cooperativa si è dotata di un organigramma in materia ambientale periodicamente sottoposto ad aggiornamento.

In tutte le Unità Locali (UL) di Open Group è individuato un referente in materia ambientale che si occupa della gestione corretta dei rifiuti, della loro identificazione, della tenuta dei registri e dei formulari, del controllo delle aree identificate per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, della verifica delle fasi di conferimento dei rifiuti mediante gestori autorizzati, della compilazione e controfirma dei formulari rifiuti.

È presente un Referente Ufficio Ambiente con funzione di supporto, controllo in affiancamento dei singoli Referenti delle UL nella verifica e gestione dei contratti con i Gestori dei rifiuti, nella verifica delle autorizzazioni, della codifica dei rifiuti prodotti e comunicati dai referenti delle UL, nella loro corretta codifica, nella gestione dello scadenziario delle autorizzazioni ambientali. Si occupa inoltre dell'aggiornamento dell'organigramma dei referenti ambiente e della loro formazione ed aggiornamento.

È inoltre presente la figura dell'Addetto gestione rifiuti che agisce in raccordo diretto con il Referente Ufficio Ambiente nella verifica della corretta compilazione e tenuta dei registri di carico/scarico e dei formulari da parte dei preposti UL, nella verifica e controllo dei depositi temporanei presso le unità locali e nella raccolta della documentazione necessaria per la redazione del MUD.

La denuncia MUD dei rifiuti è affidata a consulente esterno, in raccordo con il Referente Ufficio Ambiente.

Trasporto dei rifiuti prodotti

Open Group è iscritta nella categoria 2-bis per il trasporto dei soli rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalla loro Unità Locale produttiva. I mezzi iscritti sono aggiornati presso l'Albo Gestori e Rifiuti – Sezione Emilia-Romagna. Con tali mezzi attualmente non è possibile trasportare rifiuti prodotti da terzi. Ogni singola UL è tuttavia in grado di utilizzare tali mezzi, se necessario ed economicamente conveniente, per conferire direttamente i rifiuti speciali non pericolosi presso i recuperatori.

Deposito temporaneo

Tutte le UL rientrano nella casistica di deposito temporaneo con limite temporale (1 conferimento annuo a prescindere dalla quantità di rifiuto prodotto); solo il Laboratorio Protetto Marakanda può avere rifiuti conferiti prima della scadenza dell'anno inteso come limite massimo.

Altri tipi di rifiuti, come ad esempio, la produzione di plastica, cartone e ferro generati nei laboratori di due Comunità vengono ritirati e gestiti da operatori esterni.

I Referenti delle UL sono incaricati di verificare periodicamente che il deposito di rifiuti prodotti non superi un anno dal momento della quantificazione/registrazione in carico.

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera delle Unità Locali di Open Group derivano principalmente da impianti di riscaldamento (tacitamente autorizzati in quanto di dimensioni inferiori ad un Mega W. di potenza).

Iscrizione al Conai

Open Group ha effettuato a settembre 2019 l'adesione obbligatoria al COnsorzio NAzionale Imballaggi Conai, in quanto rientrante nella categoria di struttura utilizzatrice di imballaggi al fine di

commerciare propri prodotti/manufatti anche per conto di terzi. L'adesione avviene una tantum e non avendo Open Group alcuna attività di import dall'estero di materiali imballati, non prevede nessuna dichiarazione periodica. Tale condizione viene rianalizzata ogni anno entro il 20/03 in riferimento all'esercizio trascorso, così come la necessità di iscrizioni ad altri consorzi ambientali obbligatori a seconda dell'attività prestata.

Rifiuti Sanitari

Open Group produce rifiuti sanitari relativamente al Servizio Unità di Strada attività di assistenza sul territorio con raccolta di siringhe e alle Comunità di recupero per persone con problemi di dipendenza. Nel primo caso, la gestione di tali rifiuti risulta a carico dell'Ente Committente – Comune di Bologna – mediante proprie strutture incaricate, vigendo per Open Group l'unico obbligo in carico di utilizzo dei contenitori a norma di legge per la raccolta dei rifiuti con rischio biologico, la loro sigillatura una volta pieni e la consegna alle strutture comunali preposte alla raccolta.

Nel secondo caso, lo smaltimento periodico dei flaconcini vuoti di metadone da parte delle comunità per tossicodipendenti, è stata emessa apposita istruzione operativa (IO713-R gestione rifiuti sanitari) con possibilità conferimento di tali rifiuti come rifiuti autoprodotti dall'attività attraverso i mezzi autorizzati di Open Group.

Da gennaio 2021 è possibile infatti conferire rifiuti sanitari presso impianti specifici utilizzando l'autorizzazione al trasporto 2-bis integrata con il codice siringhe e taglienti.

Ulteriore presidio oltre alle istruzioni è la **formazione** all'incaricato che preleva i rifiuti e li trasporta al centro di raccolta.

Principi di comportamento

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Fermo restando quanto sopra i destinatari del presente Modello devono attenersi ai seguenti punti:

- a. osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia ambientale che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Società;
- b. identificare gli aspetti ambientali delle proprie attività da tenere sotto controllo, anche alla luce delle best practice ricavabili dai sistemi di gestione ambientale, e monitorarne l'aggiornamento;
- c. osservare le regole e le procedure di redazione del registro di carico – scarico rifiuti;
- d. partecipare a eventuali corsi organizzati dalla Società in materia ambientale e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;
- e. i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative ambientali;

- f. prevedere, al verificarsi di un evento potenziale in grado di contaminare il sito, la messa in opera di misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- g. non abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti e non immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, limitando così possibili situazioni di inquinamento ambientale;
- h. segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze.

I rifiuti prodotti in un ambiente ad uso ufficio sono classificabili come urbani e assimilati. Corre l'obbligo, in base alla normativa vigente a livello nazionale (D.Lgs. 152/06) e locale (circolari specifiche Regionali) di effettuare la raccolta differenziata di alcune tipologie che variano da Comune a Comune. Tra le principali: carta/cartone, vetro, lattine, plastica, toner, neon e componenti elettrici, pile esauste, farmaci scaduti, etc...

Tutti i Soggetti, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni (ed in particolare quelle riconducibili al processo di approvvigionamento), sono stati informati dell'obbligo di attenersi alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità della raccolta e trasporto dei rifiuti.

La Società si impegna a contribuire fattivamente alla tutela dell'ambiente e, in particolare, a:

- svolgere le proprie attività in maniera responsabile al fine di prevenire, controllare e ridurre eventuali impatti sull'ambiente;
- perseguire la riduzione dell'impatto ambientale delle attività, attraverso la migliore gestione dei rifiuti;
- promuovere la competenza, la consapevolezza ed il senso di responsabilità dei dipendenti che gestiscono processi ambientali, anche attraverso specifiche attività formative;
- prevedere specifiche attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di tutela ambientale;
- provvedere all'acquisizione, mantenimento, aggiornamento e rinnovo di documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità ambientale delle attività operative; la tracciabilità della documentazione per la verificabilità ex post;
- prevenire gli inquinamenti del suolo, del sottosuolo, dell'aria e delle acque e comunque ridurre le fonti di inquinamento nelle proprie sedi/stabilimenti e favorire la riduzione dei rifiuti derivanti dalla propria attività;
- sensibilizzare i soci, i dipendenti ed i collaboratori in merito all'importanza delle tematiche ambientali e della prevenzione dell'inquinamento.

PARTE SPECIALE - G REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Tipologia di reati

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di violazione del diritto di autore di cui all'art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001:

- Art. 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma della Legge 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171 – bis della Legge 633/1941 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171- ter della Legge 633/1941 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171 - septies della Legge 633/1941 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171 - octies della Legge 633/1941 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Fattispecie (esemplificazioni):

- Detenzione abusiva, a scopo imprenditoriale, di programmi software coperti da licenza
- Acquisto e vendita di prodotti non contrassegnati da marchio SIAE o che violino i diritti d'autore relativi

Potenziali aree di attività a rischio in Open Group e controlli in essere

A tale riguardo Open Group ha demandato le attività relative alla:

- Gestione dei sistemi informativi forniti da società esterna regolata da apposito contratto e nomina come amministratore di sistema.
- Gestione del sito Internet demandata ad un fornitore terzo con relativo contratto.

E' inoltre presente un contratto di intercompany tra Open Group e Be-Open, società interamente posseduta al 100% che tratta di comunicazione comprensivo della clausola 231.

In aggiunta la Cooperativa ha adottato una specifica istruzione operativa sulla gestione del diritto d'autore "IO850". In particolare, Il Responsabile Commerciale di Open Group, che intrattiene i rapporti con l'agenzia di comunicazione Be-Open verifica e controlla il suo operato al fine di supervisionare l'attività per quanto possibile in termini di sicurezza dell'informazione.

Principi di comportamento

Anche se l'Agenzia è stata esternalizzata, il rischio che gli operatori utilizzino in buona fede materiale audiovisivo coperto da diritti di autore non è comunque trascurabile. Per tanto il modello, oltre a integrarsi con quanto previsto dalla istruzione operativa sulla gestione del diritto d'autore "IO850", deve comunque prevedere la citazione di alcune cautele o principi di comportamento.

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare si impegnano a:

- rispettare la normativa in tema di diritto d'autore e a prevenire ogni illecita utilizzazione economica delle opere letterarie e artistiche operata tramite l'usurpazione della paternità o la lesione dell'integrità delle opere;
- non utilizzare illecitamente le opere dell'ingegno tutelate dalle leggi sul diritto d'autore che si sostanzia, in particolare, nell' indebito sfruttamento economico di opere fonovideografiche, audiovisive, librerie e informatiche, mediante la loro abusiva esecuzione, diffusione e commercializzazione (vendita o noleggio).
- La conoscenza dei fornitori e l'affidabilità dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire i reati di violazione del diritto d'autore.

Relativamente a questi punti la Cooperativa si impegna a:

- utilizzare solo ed esclusivamente materiale audio, video o fotografico su cui la Cooperativa abbia acquisito titolo di proprietà o licenza d'uso;
- prevedere il divieto al proprio personale di copiare supporti di memorizzazione, sottoposti a licenze d'uso;
- prevedere il divieto al proprio personale di duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi, utilities, archivi, foto o database soggetti a tutela del diritto d'autore, se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati.

PARTE SPECIALE - H IMPIEGO DI LAVORATORI CON MODALITA' IRREGOLARI

Tipologia di reati

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di impiego di lavoratori con modalità irregolari di cui all'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001 e nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro:

IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Art. 22, comma 12-bis del D.lgs. 286/1998

Il comma 12 dell'art. 22 del D.lgs. 286/1998 sancisce una pena per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

L'art. 22, comma 12-bis, richiamato espressamente dall'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001, stabilisce che le pene previste dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice penale.

La responsabilità dell'Ente è, dunque, configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

In sintesi, l'Ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è perseguibile ai sensi del D. Lgs. 231/2001, se i lavoratori occupati sono (circostanze alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di sfruttamento con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 286/1998 e successive modificazioni

La Legge 161/2017 ha modificato l'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che prevedono la punibilità per gli enti nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art.12 commi, 3, 3-bis e 3-ter del D.lgs. 286/1998).

La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del D.lgs. 286/1998:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. La pena è aumentata se ricorrono due o più delle condizioni precedenti (comma 3-bis).

La pena è ulteriormente aumentata, ai sensi dell'art 12 comma 3-ter, se i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, oppure se sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

È prevista una sanzione ridotta se viene favorita la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività sopra descritte (art. 12 comma 5 del D.lgs. 286/1998).

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Art. 603-bis del Codice Penale – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

- utilizza, assume o impiega manodopera anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto precedente, sottoponendo i lavoratori a sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 euro a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Dalla lettura dell'art. 603 bis può desumersi che il reato può integrarsi mediante due diverse condotte:

- una condotta di reclutamento di manodopera, destinata al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento,
- una condotta di utilizzo, assunzione o impiego di manodopera con la sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento,

entrambe poste in essere approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Nello stesso articolo, al terzo comma, il legislatore fornisce una descrizione delle condizioni fattuali che determinano la situazione di sfruttamento, segnatamente:

- condizioni retributive inadeguate, sia con riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, sia con riferimento alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- ripetuta violazione dei diritti concernenti il riposo settimanale, le ferie, i permessi, ecc.;
- violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni di alloggio degradanti.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che si verifichi anche solo una delle già menzionate condizioni.

Potenziali aree di attività a rischio in Open Group e controlli in essere

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato individuate dall'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001 (impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare) e dall'art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) di cui all'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/01.

I settori esposti maggiormente a rischio per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro possono individuarsi nei seguenti:

- Area Risorse Umane;
- Area produttive (Area Accoglienza e integrazione; Area educazione e cultura);
- Attività Sensibili:
 - Selezione e assunzione del personale;
 - Stipula e gestione di contratti di lavoro;
 - Vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - Vigilanza sui lavori affidati a terzi e sulla somministrazione di manodopera.

Il rischio di commissione del reato si prospetta, però, come piuttosto marginale in ragione dei valori di correttezza e trasparenza ai quali è ispirata l'attività della Cooperativa.

Inoltre, avendo riguardo agli indici di sfruttamento riportati per la verifica della fattispecie, si ritiene che le procedure già adottate da Open Group in materia di sicurezza sul lavoro e di selezione e assunzione del personale costituiscano un presidio sufficiente in relazione all'astratta possibilità di verifica del reato.

Open Group svolge un'attività di accoglienza e integrazione per soggetti stranieri che versano in situazioni di bisogno.

Nell'ambito di tale attività, Open Group gestisce Centri di Accoglienza Straordinaria appartamenti e strutture inserite nel Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI).

In tali centri vengono ospitati stranieri che abbiano presentato alle competenti autorità richiesta di asilo e siano in attesa di ricevere risposta oppure che abbiano ricevuto risposta negativa ed abbiano presentato ricorso.

In relazione a tale attività, Open Group percepisce dagli enti pubblici preposti, un contributo fisso per ogni straniero ospitato oltre che fondi, sempre pubblici, per la realizzazione delle attività previste nell'ambito del progetto accoglienza (percorsi di formazione, alfabetizzazione, socializzazione, assistenza medica e legale).

Il rischio connesso al reato di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e in particolare comma 5 è tuttavia valutabile come marginale in considerazione delle seguenti circostanze:

- i richiedenti asilo vengono inviati presso le diverse strutture in cui saranno ospitati dal servizio pubblico (es. prefettura, SAI centrale...), dopo aver effettuato tutti i controlli del caso,
- i responsabili di ogni struttura sono in possesso di una scheda informativa per ciascun straniero ospitato;

- agli stranieri ospitati non è richiesto lo svolgimento di alcuna attività lavorativa all'interno della struttura;
- lo straniero che perda i requisiti per la regolare permanenza presso la struttura (in caso quindi di rigetto della richiesta di asilo o del ricorso avverso il primo diniego) viene dimesso dalla struttura in accordo con le autorità competenti. Dell'uscita viene data immediata comunicazione al servizio pubblico dal quale lo straniero proviene
- Nel momento in cui lo straniero perde i requisiti per essere ospitato presso il centro di accoglienza, Open Group cessa automaticamente di percepire il relativo contributo pubblico;
- Tutta l'attività svolta in relazione ai centri di accoglienza è soggetta a rigorosa rendicontazione (necessaria anche per l'erogazione dei fondi pubblici che Open Group riceve per lo svolgimento di tale attività).
- La Cooperativa adotta dei criteri di rendicontazioni e una specifica procedura di rendicontazione dei finanziamenti per tali tipi di servizio.

Anche se quanto precede è sufficiente a qualificare come remota la possibilità di commissione del reato di cui all'art. 12 comma 5 del Testo Unico dell'Immigrazione, si raccomanda in ogni caso a tutti i responsabili dei centri di accoglienza di tenere costantemente monitorata la sussistenza dei requisiti per la regolare permanenza presso la struttura.

Fermo restando che anche laddove dovesse riscontrarsi una situazione di irregolarità dovrebbe comunque sussistere un dolo specifico – ossia la finalità di trarre un ingiusto profitto – necessario ai fini dell'integrazione del reato).

Tuttavia, ad ulteriore tutela della Cooperativa, si considerino i principi generali di comportamento di seguito delineati.

Principi di comportamento

Gli amministratori e i dipendenti di Open Group sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico, dal presente Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne;
- stretta osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- rispetto della dignità ed integrità dei lavori, in primis mediante l'osservanza dei criteri stabiliti nei CCNL;

Conseguentemente, è vietato:

- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o unitamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 603 bis c.p. (nonché dagli altri articoli del Codice penale richiamati dall'art. 25 quinquies del Decreto);
- violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- violare i principi previsti nel Codice Etico;

- porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si risolva essenzialmente nell'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori e nello sfruttamento con le modalità previste all'art. 603 bis c.p..

Pertanto è necessario:

- redare e conservarla documentazione necessaria a fornire evidenza del rispetto delle prescrizioni in materia di selezione e assunzione dei lavoratori stranieri ed a consentire un controllo efficace sui comportamenti e sulle attività di Open Group e dei suoi subappaltatori;
- sottoporre ad un'attenta valutazione la documentazione inerente alle operazioni di assunzione di nuovo personale, in termini di regolarità dei permessi di soggiorno dei possibili candidati, e alla successiva gestione/monitoraggio dello stesso, in termini di rinnovo del documento.
- dare immediata segnalazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi circostanza o comportamento posto in essere da soggetti correlati alla Cooperativa che destino il sospetto di irregolarità nell'impiego di lavoratori stranieri.

Sebbene la responsabilità amministrativa dell'Ente per il reato di impiego di lavoratori irregolari da parte di subappaltatori non sia configurabile ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 anche a carico dell'appaltatore, vigendo l'istituto della responsabilità solidale degli appalti per cui l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore sia per i trattamenti retributivi che per i contributi previdenziali e assicurativi (escluso l'obbligo per le sanzioni civili delle quali risponde solo il responsabile dell'adempimento), gli aspetti legati all'affidamento, alla gestione ed alla vigilanza sui contratti d'appalto, d'opera e somministrazione sono ritenuti significativi e, quindi, considerati nella presente Parte Speciale in quanto essi presentano, oggettivamente, un chiaro rilievo in termini di efficace contrasto all'impiego di lavoratori stranieri irregolari.

PARTE SPECIALE - I DELITTI CONTRO LE VIOLAZIONI FISCALI IN MATERIA DI REATI TRIBUTARI

Tipologia di reati

La presente parte speciale si riferisce alle fattispecie criminose relative ai **reati tributari** così come introdotti dall'articolo 39 comma 2 del Decreto Legge del 28/10/2019 n.124, convertito con Legge n.157 del 19 dicembre 2019, modificati dal D.lgs n.75 del 14 luglio 2020 e disciplinati dall'art. 25 – quinquiesdecies del D.lgs 231/2001, limitatamente ai casi che, astrattamente, potrebbero configurarsi in capo a Open Group. In particolare:

- Art. 2 comma 1 e comma 2-bis bis del D.Lgs 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 3 del D.Lgs 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante artifici
- *Art. 4 del D.Lgs 74/2000 – Dichiarazione infedele **
- *Art. 5 del D.Lgs 74/2000 – Omessa dichiarazione **
- Art. 8 comma 1 e comma 2- bis del D.Lgs 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 10 del D.Lgs 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili
- *Art. 10 - quater del D.Lgs 74/2000 – Indebita compensazione **
- Art. 11 del D.Lgs 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

* Tali reati, introdotti nel catalogo dei reati presupposto in attuazione della direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371) rilevano, ai fini 231, solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e solo se l'imposta evasa è superiore a 10 milioni di euro. Si ritiene pertanto, che la loro applicabilità ad una realtà come Open Group sia, ad oggi, astrattamente ipotizzabile.

Fattispecie/eseemplificazioni

- Avalersi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti e registrarle nelle scritture contabili obbligatorie o detenerle a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Indicare nella dichiarazione dei redditi o IVA elementi passivi fittizi.
- Indicare nella dichiarazione dei redditi o ai fini IVA elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi o crediti e ritenute fittizie.
- Emettere fatture per operazioni mai effettuate.
- Occultare o distruggere registri IVA, scritture contabili.
- Alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti sui propri beni o su altrui beni.
- Non presentare, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro cinquantamila.

- Omettere di versare le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti d'imposta inesistenti o non spettanti.

Potenziali aree di attività a rischio in Open Group e controlli in essere

Le potenziali aree di rischio sono circoscritte in tutte le obbligazioni tributarie previste dal nostro ordinamento sia nella gestione degli adempimenti contabili che fiscali qui riassunte:

- ADEMPIMENTI SOCIETARI E CONTABILI - Emissione e contabilizzazione di fatture attive e passive oltre a tutti i documenti di natura contabili;
- ADEMPIMENTI SOCIETARI E CONTABILI - Gestione del fascicolo di Bilancio resi obbligatori da produrre e inviare presso la Camera di Commercio;
- ADEMPIMENTI SOCIETARI E CONTABILI - Gestione delle procedure di qualificazione per la selezione dei fornitori;
- ADEMPIMENTI SOCIETARI E CONTABILI - Gestione dei documenti previsionali di budget e di tesoreria;

Queste aree riguardano tutta la sfera degli adempimenti che possono comportare condotte delittuose a vantaggio dell'Ente attraverso la falsificazione, la manomissione o qualunque altro artificio contabile posto in essere sia dagli addetti, semplici contabili per gli adempimenti di minore rilevanza, sia dai dirigenti per gli adempimenti di maggiore rilevanza.

Al fine individuare opportune modalità di prevenzione nella realizzazione di comportamenti illeciti a rischio reato, la Cooperativa definisce opportuni presidi al cui rispetto sono tenuti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità.

In particolare:

- la gestione e monitoraggio del calendario e scadenario fiscale;
- le verifiche circa la completezza, la correttezza e la tracciabilità dei dati utilizzati in relazione alla predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali;
- la tracciabilità del processo di stima ed approvazione delle poste oggetto di valutazione;
- l'utilizzo di sistemi gestionali e contabili che garantiscono la tracciabilità delle singole operazioni;
- la conservazione/archiviazione delle scritture e della documentazione di cui è obbligatoria la conservazione mediante modalità o servizi digitali che ne garantiscano la disponibilità e l'integrità;
- la verifica dell'attendibilità dei modelli dichiarativi/di versamento relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili;
- la sottoscrizione dei modelli dichiarativi/di versamento da parte dei soggetti abilitati;
- l'adozione ed aggiornamento di una anagrafica dei clienti;
- la corrispondenza tra dati fattura e documenti di vendita/prestazione (es. affitti);

- l’adozione ed aggiornamento di una anagrafica dei fornitori;
- la fatturazione supportata da corrispondenti giustificativi;
- la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni o dell’avvenuta consegna dei beni;
- la coerenza tra l’oggetto dell’attività del fornitore con quanto fatturato;
- i pagamenti tramite utilizzo di strumenti bancari e nei confronti di soggetti identificabili e presenti in anagrafica;
- la presenza di formalizzati rapporti con parti correlate (esplicitazione di contenuti e compensi);
- riscontri sulla coerenza e corrispondenza della documentazione per le quali si beneficia di un credito d’imposta e di aiuti di stato;
- l’attività di verifica da parte della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;
- sistema di comunicazione e “vincoli contrattuali” in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner della Società (es. servizi fiscali);
- procedure aziendali in tema di approvvigionamento beni e servizi, sponsorizzazioni ed elargizioni liberali.

Principi di comportamento

Le strutture di rilevazione contabile e fiscale, dovendo rispondere ai requisiti di verità, completezza e trasparenza, devono prevedere la conservazione agli atti di un’adeguata e completa documentazione di supporto dell’attività svolta, in modo da consentire:

- l’accurata rilevazione e registrazione contabile e fiscale di ciascuna operazione;
- l’immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni fiscali alla base della stessa, nonché il corretto trattamento tributario della fattispecie sia in termini di imposizione indiretta/IVA, sia di imposizione diretta;
- l’agevole ricostruzione formale e cronologica dell’operazione;
- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l’individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo.

Lo svolgimento dell’attività operativa, nell’ambito della mitigazione dei rischi ex L. 231, impone l’osservazione delle seguenti regole:

- documentazione delle modalità di trattamento per la gestione delle dichiarazioni e dei pagamenti fiscali (definizione di ruoli, passaggi, deleghe);
- previsione di regole uniformi e costanti di gestione delle componenti fiscali Bilancio d’esercizio.

PARTE SPECIALE - I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Tipologia di reati

In data 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge n.9/2022 recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” con la quale nel Codice penale si inserisce il titolo VIII-bis, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”.

Per quanto attiene al Codice penale sono stati introdotti i seguenti articoli che prevedono nuove fattispecie di reato:

- 518-bis “Furto di beni culturali”;
- 518-ter “Appropriazione indebita di beni culturali”;
- 518-quater “Ricettazione di beni culturali”;
- 518-quinquies “Impiego di beni culturali provenienti da delitto”;
- 518-sexies “Riciclaggio di beni culturali”;
- 518-septies “Autoriciclaggio di beni culturali”;
- 518-octies “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”;
- 518-novies “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”;
- 518-decies “Importazione illecita di beni culturali”;
- 518-undecies “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”;
- 518-duodecies “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”;
- 518-terdecies “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”;
- 518-quaterdecies “Contraffazione di opere d’arte”; art. 518-quinquiesdecies “Casi di non punibilità”.

Sono ulteriormente previsti i seguenti articoli:

- 518-sexiesdecies “Circostanze aggravanti”;
- 518-septiesdecies “Circostanze attenuanti”;
- 518-duodevicies “Confisca”.

Viene in particolare prevista all’art.3 della legge l’introduzione nel D.Lgs. n.231/2001 della responsabilità degli enti – intesi come persone giuridiche, società ed associazioni – all’art.25-*septiesdecies* rubricato “Delitti contro il patrimonio culturale” e all’art. 25-*duodevicies* rubricato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, costituenti nuovi reati presupposto.

Il nuovo art. 25-*septiesdecies* “Delitti contro il patrimonio culturale” prevede nuove violazioni in materia di condotte illecite che possano in qualche maniera portare i membri dell’Organizzazione a trarne un vantaggio diretto nelle attività comprese dai reati sopra elencati.

Nella fattispecie le condotte attuate sono circoscritte nelle seguenti attività:

- il furto di beni culturali;
- l'appropriazione indebita di beni culturali;
- la ricettazione di beni culturali;
- la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- le violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- l'importazione illecita di beni culturali;
- l'uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- la distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- la contraffazione di opere d'arte;

Mentre il nuovo art. 25-duodevicies rubricato *“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”* prevede nuove fattispecie quali il riciclaggio di beni culturali e la devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

La norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio di beni culturali e di autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

La responsabilità delle persone giuridiche è prevista quando i delitti contro il patrimonio culturale sono commessi nel loro interesse o a loro vantaggio (art.5 D.lgs. n. 231/2001).

Potenziati aree di attività a rischio in Open Group e controlli in essere

Open Group attraverso l'aggiudicazione di gare d'appalto agisce indirettamente sul patrimonio artistico e culturale della città di Bologna ma anche di altre città come Modena, San Lazzaro di Savena, nelle attività di gestione di Biblioteche e Musei.

Biblioteche

Open Group fornisce servizi di catalogazione, reference e prestito bibliotecario. Si occupa di gestione informatizzata dei dati degli e delle utenti nel rispetto della legge sulla privacy, di ricerche bibliografiche, selezione e acquisto di documenti, promozione del patrimonio, monitoraggio e misurazione dei servizi, e custodia dei locali.

Musei

Open Group si occupa di gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio museale. Tra i servizi offerti vi sono accoglienza, gestione biglietteria, gestione bookshop, reception, sorveglianza, custodia dei locali, progettazione e gestione di visite guidate e laboratori didattici.

Al fine individuare opportune modalità di prevenzione nella realizzazione di comportamenti illeciti a rischio reato, la Cooperativa definisce opportuni presidi al cui rispetto sono tenuti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità.

In particolare:

- censimento dei testi e raccolta di tutta la documentazione di provenienza;
- verifiche circa l'autenticità dei testi e la loro tracciabilità fin dove possibile;
- conservazione/archiviazione dei testi e di tutta la documentazione allegata anche mediante modalità digitale;

Principi di comportamento

Dovendo rispondere alle esigenze sopra, di formare al meglio gli addetti di Open Group sia nel loro specifico ruolo professionale delle mansioni che ad essi vengono poi affidate sia nelle relazioni che il Modello 231 deve porre in essere al fine di garantire la funzionalità dei principi comportamentali, tutti gli assunti in sede di sottoscrizione del contratto di inserimento dovranno prendere nota anche del "Regolamento Assunzioni" in cui vengono richiamati i predetti principi comportamentali.

I principi comportamentali enucleati nel documento di supporto riguardano:

- la diligenza rigorosa e scrupolosa nella custodia di tutti i beni affidati in gestione che rientrano nelle caratteristiche e definizioni di "Patrimonio artistico e culturale"
- l'accurata gestione dei suddetti beni nonché le loro modalità di trasferimento sia all'interno che all'esterno dei luoghi artistici e culturali
- la corretta archiviazione e la verifica di tracciabilità degli stessi beni.

I principi comportamentali impatteranno sulle condotte delittuose come richiamate sopra con le conseguenze criminose ad esse collegate quali le più importanti sono il furto, il danneggiamento, il riciclaggio, la ricettazione e contraffazione di beni, l'appropriazione indebita.

Allegati

Allegato n.1 - Codice Etico di Open Group

Allegato n. 2 - Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità “Whistleblowing” ai sensi del D.lgs. 24/2023

Allegato n. 3 - Procedura di comunicazione interna con l’Organismo di Vigilanza di Open Group

Allegato n. 4- Gap Analysis